*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 164**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 16 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124**

**Ministero delle finanze**

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1998.

**Contenuto e caratteristiche tecniche, per la trasmissione in via telematica, all'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della «Poste italiane S.p.a.» e delle banche convenzionate.**

**98A6006**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 giugno 1998, n. **232.**

**Ratifica ed esecuzione dei protocolli al trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica di Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica di Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli al trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica di Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica di Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. II di ciascun protocollo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

PROTOCOLE
AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD
SUR L'ACCESSION
DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE

Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington.

Assurées que l'accession de la République de Pologne au Traité de l'Atlantique Nord permettra d'augmenter la sécurité de la région de l'Atlantique Nord.

Conviennent ce qui suit:

Article I

Dès l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au gouvernement de la République de Pologne une invitation à adhérer au Traité de l'Atlantique Nord. Conformément à l'Article 10 du Traité, la Republique de Pologne deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d'accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Article II

Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord auront notifié leur approbation au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III

Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l'Atlantique Nord.

Signé à Bruxelles
le 16 décembre 1997

En foi de quoi
les plénipotentiaires désignés ci-dessous
ont signé le présent Protocole

PROTOCOLE
AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD
SUR L'ACCESSION
DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE

Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington.

Assurées que l'accession de la République tchèque au Traité de l'Atlantique Nord permettra d'augmenter la sécurité de la région de l'Atlantique Nord.

Conviennent ce qui suit:

Article I

Dès l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire general de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au gouvernement de la République tchèque une invitation à adhérer au Traité de l'Atlantique Nord. Conformément à l'Article 10 du Traité, la République tchèque deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d'accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Article II

Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord auront notifié leur approbation au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du present Protocole.

Article III

Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l'Atlantique Nord.

Signé à Bruxelles
le 16 décembre 1997

En foi de quoi,
les plénipotentiaires désignés ci-dessous
ont signé le présent Protocole

PROTOCOLE
AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD
SUR L'ACCESSION
DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE

Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington.

Assurées que l'accession de la République de Hongrie au Traité de l'Atlantique Nord permettra d'augmenter la sécurité de la région de l'Atlantique Nord.

Conviennent ce qui suit:

Article I

Dès l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au gouvernement de la République de Hongrie une invitation à adhérer au Traité de l'Atlantique Nord. Conformément à l'Article 10 du Traité, la République de Hongrie deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d'accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Article II

Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord auront notifié leur approbation au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III

Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l'Atlantique Nord.

Signé à Bruxelles
le 16 décembre 1997

En foi de quoi,
les plénipotentiaires désignés ci-dessous
ont signé le présent Protocole

TRADUZIONE NON UFFICIALE

# PROTOCOLLO AL TRATTATO DELL'ATLANTICO NORD SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

Le Parti del Trattato dell'Atlantico Nord, firmato il 4 aprile 1949 a Washington,

Convinte che l'adesione della Repubblica di Polonia al Trattato dell'Atlantico Nord consentirà di potenziare la sicurezza della regione dell'Atlanico Nord,

Convengono quanto segue:

## Articolo I

A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario Generale dell'organizzazione del Trattato dell'Atlantico Nord, a nome di tutte le Parti invierà al Governo della Repubblica di Polonia un invito ad aderire al Trattato dell'Atlantico Nord. In conformità all'Articolo 10 del Trattato, la Repubblica di Polonia diverrà parte del presente Trattato alla data di deposito del suo strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

## Articolo II

Il presente Protocollo entrerà in vigore quando tutte le Parti del Trattato dell'Atlantico Nord avranno notificato la loro approvazione al Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti del Trattato dell'Atlantico Nord circa la data di ricevimento di ciascuna di tali notifiche e la data di entrata in vigore del presente Protocollo.

## Articolo III

Il presente Protocollo i cui testi in lingua francese ed in lingua inglese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne farà pervenire copie certificate conformi ai Governi di tutte le altre Parti del Trattato dell'Atlantico Nord.

Firmato a Bruxelles
il 16 dicembre 1997

In fede di che,
i sottoscritti plenipotenziari
hanno firmato il presente Protocollo

# PROTOCOLLO AL TRATTATO DELL'ATLANTICO NORD SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA

Le Parti del Trattato dell'Atlantico Nord, firmato il 4 aprile 1949 a Washington,

Convinte che l'adesione della Repubblica Ceca al Trattato dell'Atlantico Nord consentirà di potenziare la sicurezza della regione dell'Atlanico Nord,

Convengono quanto segue:

## Articolo I

A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario Generale dell'organizzazione del Trattato dell'Atlantico Nord, a nome di tutte le Parti invierà al Governo della Repubblica Ceca un invito ad aderire al Trattato dell'Atlantico Nord. In conformità all'Articolo 10 del Trattato, la Repubblica Ceca diverrà parte del presente Trattato alla data di deposito del suo strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

## Articolo II

Il presente Protocollo entrerà in vigore quando tutte le Parti del Trattato dell'Atlantico Nord avranno notificato la loro approvazione al Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti del Trattato dell'Atlantico Nord circa la data di ricevimento di ciascuna di tali notifiche e la data di entrata in vigore del presente Protocollo.

## Articolo III

Il presente Protocollo i cui testi in lingua francese ed in lingua inglese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne farà pervenire copie certificate conformi ai Governi di tutte le altre Parti del Trattato dell'Atlantico Nord.

Firmato a Bruxelles
il 16 dicembre 1997

In fede di che,
i sottoscritti plenipotenziari
hanno firmato il presente Protocollo

## PROTOCOLLO AL TRATTATO DELL'ATLANTICO NORD SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

Le Parti del Trattato dell'Atlantico Nord, firmato il 4 aprile 1949 a Washington,

Convinte che l'adesione della Repubblica di Ungheria al Trattato dell'Atlantico Nord consentirà di potenziare la sicurezza della regione dell'Atlanico Nord,

Convengono quanto segue:

### Articolo I

A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario Generale dell'organizzazione del Trattato dell'Atlantico Nord, a nome di tutte le Parti invierà al Governo della Repubblica di Ungheria un invito ad aderire al Trattato dell'Atlantico Nord. In conformità all'Articolo 10 del Trattato, la Repubblica di Ungheria diverrà parte del presente Trattato alla data di deposito del suo strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

### Articolo II

Il presente Protocollo entrerà in vigore quando tutte le Parti del Trattato dell'Atlantico Nord avranno notificato la loro approvazione al Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti del Trattato dell'Atlantico Nord circa la data di ricevimento di ciascuna di tali notifiche e la data di entrata in vigore del presente Protocollo.

### Articolo III

Il presente Protocollo i cui testi in lingua francese ed in lingua inglese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne farà pervenire copie certificate conformi ai Governi di tutte le altre Parti del Trattato dell'Atlantico Nord.

Firmato a Bruxelles
il 16 dicembre 1997

In fede di che,
i sottoscritti plenipotenziari
hanno firmato il presente Protocollo

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 3049):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 6 febbraio 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, il 17 marzo 1998.

Relazione scritta annunciata il 24 marzo 1998 (atto n. 3049/*A* - relatore sen. DE ZULUETA TANA).

Esaminato in aula e approvato il 13 maggio 1998.

*Camera dei deputati* (atto n. 4883):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 maggio 1998, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla III commissione il 26 e 28 maggio 1998.

Relazione scritta annunciata il 9 giugno 1998, relatore on. LEONI.

Esaminato in aula il 22 giugno 1998 e approvato il 23 giugno 1998.

**98G0274**

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1998, n. 233.

**Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 40 della legge 23 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare gli articoli 2, 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali nella seduta del 5 febbraio 1998;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 4 marzo 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 13 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

## DIMENSIONAMENTO OTTIMALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO

### Art. 1.
*Finalità*

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.

2. Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione.

3. Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.

### Art. 2.
*Parametri*

1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa.

2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.

3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresì, essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.

4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati:

*a)* consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;

*b)* caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;

*c)* estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;

*d)* complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonché alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità.

5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale.

6. Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di

istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.

7. Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 2, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale convocata a norma dell'articolo 3.

8. Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito nazionale e regionale.

9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena. A tali scuole sarà attribuita l'autonomia scolastica ai fini dell'esercizio del diritto allo studio, anche in assenza dei parametri minimi di cui all'articolo 2, comma 3, e sulla base della distribuzione territoriale degli allievi che le frequentano. Nell'attribuire l'autonomia alle scuole con lingua d'insegnamento italiana, site negli stessi ambiti territoriali, le conferenze provinciali terranno conto delle decisioni assunte nei confronti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

10. Gli indici di riferimento previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il dovuto riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette scuole.

### Art. 3.

*Piani provinciali di dimensionamento*

1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni.

2. Entro il 31 ottobre 1998 il presidente della provincia, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunità montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati. Ove il presidente della provincia non provveda tempestivamente alla convocazione, questa può essere fatta dal sindaco del comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal dirigente del competente ufficio periferico dell'amministrazione scolastica.

3. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.

4. Gli ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche sono individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi.

5. I dirigenti competenti della amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3 eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali degli istituti d'istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni di cui sopra, unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi alle regioni e ai consigli provinciali e distrettuali competenti per territorio.

6. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.

7. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province o regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.

8. Le regioni approvano il piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999, sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dei parametri di riferimento previsti dall'articolo 2. Le regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa intesa, ove necessario, con le regioni confinanti.

9. I piani, possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro approvazione e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001.

### Art. 4.

*Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia*

1. I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di riconoscimento dell'automia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.

2. Agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata su proposta e, comunque previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 5.

*Organici pluriennali*

1. La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti disposizioni, è articolata su base regionale e ripartita per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tenendo conto:

*a)* del numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;

*b)* del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;

*c)* delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;

*d)* degli indici di disagio economico e socio-culturale;

*e)* degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;

*f)* della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.

2. Entro il limite della dotazione organica provinciale complessiva l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica è definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformità ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:

*a)* numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;

*b)* insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;

*c)* esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;

*d)* attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;

*e)* azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;

*f)* esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di devianza giovanile e criminilità minorile, ovvero nelle comunità montane e nelle piccole isole;

*g)* prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.

3. Le risorse umane necessarie per le finalità indicate alle lettere *d), e), f)* e *g)* del comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole, anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi delle stesse istituzioni.

4. Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.

5. Le scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entità complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2.

6. Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di appartenenza.

Art. 6.

*Dotazione finanziaria di istituto*

1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o sub-provinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie e perequative. Le assegnazioni perequa-

tive sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è sentito il parere della conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.

2. Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, in conformità ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1.

3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.

5. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la gestione di attività previste dai commi 3 e 4.

Art. 7.

*Esclusioni*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli istituti superiori per le industrie artistiche, alle scuole italiane all'estero e agli istituti di educazione, salvo il disposto dell'articolo 5, comma 5.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

3. In mancanza di norme statutarie o di attuazione dei relativi statuti, che attribuiscano alle regioni a statuto speciale competenza legislativa in materie disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 8.

*Abrogazioni*

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogati gli articoli 442, comma 3, e 548, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1998*
*Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 22*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note al preambolo:*

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le legge ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificienze della Repubblica».

— Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contem-

poraneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici delle materie e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

— Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1997, n. 449:

«Art. 40 *(Personale della scuola).* — 1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi, prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolatiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'art. 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici dei personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

9. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

11. È estesa all'anno scolastico 1998-1999 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione».

— Si riporta il testo degli articoli 2, 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 2 *(Compiti)*. — 1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

*a)* promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3;

*b)* promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;

*c)* nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

*d)* acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

*e)* assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'art. 6;

*f)* fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

*g)* adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

*h)* formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

*i)* nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

*l)* approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere *f), g)* ed *i)* del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

*a)* in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

*b)* in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:

*a)* gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

*b)* i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

*c)* gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'art. 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali».

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

«Art. 9 *(Funzioni)*. — 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

*a)* esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

*b)* promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel aso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4;

*c)* promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

*d)* acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

*e)* assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'art. 6;

*f)* è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

*g)* esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

*a)* coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

*b)* studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

*a)* dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

*b)* dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

*c)* di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

*a)* l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

*b)* la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

*c)* le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale».

— Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

*Nota all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto dell esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extra-scolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13, nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

*b)* razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

*c)* eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g)*;

*d)* valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

*e)* attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

*a)* l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

*b)* il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

*c)* la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

*d)* l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione».

*Nota all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 324 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 324 *(Scuole con particolari finalità)*. — 1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo».

*Nota all'art. 3:*

— Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse».

*Nota all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 137 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Restano allo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relative alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389».

*Nota all'art. 5:*

— Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

*Nota all'art. 6:*

— Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

*Note all'art. 8:*

— Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche».

**98G0280**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 giugno 1998, n. **234.**

**Regolamento recante le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di perito tecnico superiore della Polizia di Stato.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'ordinameno del personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della polizia di Stato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 31-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, così come inserito dall'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolamento le modalità del concorso annuale per titoli di servizio ed esami per la promozione alla qualifica di perito tecnico superiore, nonché determinare le prove d'esame e la composizione della commissione esaminatrice;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testè richiamato;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 marzo 1998;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988.

ADOTTA
Il seguente regolamento:

Art. 1.
*Requisiti di partecipazione*

1. Al concorso annuale per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di perito tecnico superiore, di cui all'articolo 31-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come inserito dall'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è ammesso a partecipare il personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di perito tecnico capo ed è in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

2. A norma dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, il personale con qualifica di perito tecnico capo del ruolo ad esaurimento, in possesso del prescritto titolo di studio, è ammesso al concorso interno, a partire dal primo concorso cui potrà contestualmente partecipare il personale che, inquadrato nel ruolo dei periti tecnici ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, dell'indicato decreto legislativo, avrà conseguito la qualifica di perito tecnico capo maturando le anzianità di servizio prescritte dall'articolo 13, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.
*Bando di concorso*

1. Il concorso è indetto annualmente con decreto del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

*a)* il numero dei posti complessivi messi a concorso;

*b)* i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

*c)* le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

*d)* le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

*e)* il giorno, l'ora ed il luogo in cui avrà svolgimento la prova scritta, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di detta prova;

*f)* le materie oggetto delle prove d'esame;

*g)* la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;

*h)* ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3.
*Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno*

1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze.

2. È escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono».

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti é disposta con decreto motivato del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza.

Art. 4.

*Domande di partecipazione*

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale o equiparata.

2. La commissione può essere integrata da uno o più esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali o direttivi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale o equiparata.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. La commissone è nominata con decreto del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza.

Art. 6.

*Prove d'esame*

1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato teorico e/o pratico in materie attinenti al profilo professionale del candidato volto a verificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come sostituito dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma precedente, anche su elementi di diritto penale e di diritto processuale penale e sull'ordinamento e sui regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

6. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

7. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio è escluso dal concorso.

8. Il candidato che per gravi e documentati motivi è impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, è ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.

9. Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermità o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova può essere differita anche oltre i limiti temporali di cui al comma precedente e comunque non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

*Titoli di servizio*

1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

*a)* rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 10;

*b)* qualità delle funzioni svolte — con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta — da rapportare a due fasce di valutazione concernenti rispettivamente: 1) i servizi che comportano compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative e/o professionalità di elevato valore specialistico; 2) i servizi non riconducibili alla precedente fascia, fino a punti 9;

*c)* incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

*d)* titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati alle abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 7;

*e)* lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 4;

*f)* speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

*g)* anzianità nella qualifica di perito tecnico capo o di perito tecnico capo del ruolo ad esaurimento, fino a punti 8.

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina altresì i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso.

3. Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso.

4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ea i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

6. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

7. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.

### Art. 8.

*Graduatoria*

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

2. A parità di punteggio, i periti tecnici capo del ruolo ordinario hanno la precedenza sui periti tecnici capo del ruolo ad esaurimento, che, a loro volta, precedono i periti tecnici capo del ruolo ordinario inquadrati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197. A parità di punteggio nell'ambito del ruolo di appartenenza prevale la posizione in ruolo.

3. Con decreto del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

### Art. 9.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 giugno 1998

*Il Ministro:* NAPOLITANO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1998*
*Registro n. 2 Interno, foglio n. 188*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 31-*bis* del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, così come inserito dall'art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è il seguente:

«Art. 31-*bis* *(Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore).* — 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue:

*a)* nel limite del 50% dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo;

*b)* per il restante 50% dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-*bis.*

2. La promozione decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera *a)* precede nel ruolo quello di cui alla lettera *b)*. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera *a)*.

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto del Ministro dell'interno».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)* *(Soppressa).*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 31-*bis* del D.P.R. n. 337/1982 vedi nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è il seguente:

«3. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 15».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, e dell'art. 13, comma 1, lettera *d)*, e comma 4 del decreto legislativo n. 197/1995 è così formulato:

«Art 17. — Le disposizioni del presente capo si applicano in quanto compatibili al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a quello del ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti tecnici.

2. *(Omissis)*».

«Art 13. — Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335 in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori istituito con il presente decreto conservando, se più favorevoli, il trattamento economico in godimento:

*a)-c) (omissis)*;

*d)* nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente.

2.-3. *(omissis)*.

4. Il personale di cui alla lettera *d)* del comma 1 ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione minima nella qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni».

*Nota all'art. 3:*

— Il testo degli articoli 93 e 205 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 è così formulato:

«Art. 93 *(Esclusione dagli esami e dagli scrutini)*. — L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della commissione di disciplina il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio».

«Art. 205 *(Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione)*. — Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a buono».

*Nota all'art. 5*

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 337/1982, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è il seguente:

«Art. 1 *(Istituzione dei ruoli)*. — Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario:

1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;

2) ruolo dei revisori tecnici;

3) ruolo dei periti tecnici;

4) ruolo dei direttori tecnici;

5) ruolo dei dirigenti tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella *A*.

I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati da una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, e composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale dei ruoli della Polizia di Stato designati dalle organizzazioni sindacali di polizia più rappresentative sul piano nazionale.

Della commissione fanno parte, altresì, un funzionario dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro.

La commissione può essere integrata da dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato.

Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti».

*Nota all'art. 6:*

— Il testo del comma 5 dell'art. 24 del D.P.R. n. 337/1982, così come sostituito dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 197/1995, è così formulato:

«5. Il personale appartenente alla qualifica di perito tecnico superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento».

*Nota all'art. 8:*

— Per il testo dell'art. 17, comma 1, e dell'art. 13, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 197/1995 si veda in nota all'art. 1.

**98G0281**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 marzo 1998, n. 235.

**Regolamento recante le modalità e le procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 12 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ed in particolare, l'articolo 9, comma 3, che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici nelle aree depresse;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare, l'articolo 13, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevede misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali, nonché, al comma 4, la potestà regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine alle relative modalità di attuazione;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 luglio 1996, n. C 213/4;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 900107 del 10 marzo 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Imprese beneficiarie*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato ulteriormente dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono concesse in favore delle imprese che, alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, risultino iscritte presso l'INPS sotto il ramo «industria».

2. Ai fini della determinazione della misura di aiuto concedibile, è definita piccola e media impresa quella che risponde ai requisiti fissati, sulla base della disciplina dell'Unione europea per gli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.

### Art. 2.

*Attività e costi ammissibili*

1. In conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese per le attività di ricerca e sviluppo, le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse per le attività di ricerca industriale e di sviluppo, purché non commissionate da terzi, rivolte rispettivamente:

*a)* all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;

*b)* alla concretizzazione delle conoscenze di cui alla lettera *a)*, mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.

2. Sono ammessi alle agevolazioni i seguenti costi, sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda di cui all'articolo 5, comma 1, e imputati al relativo conto economico in conformità a quanto indicato nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile:

*a)* costi per il personale impiegato;

*b)* costi per strumentazioni ed attrezzature;

*c)* costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze.

3. Sono altresì ammessi alle agevolazioni gli oneri per le spese generali quantificati forfettariamente nella misura del 40 per cento del costo del personale di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. I costi di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, sono ammissibili nella misura dedotta nell'esercizio secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I costi di cui alle predette lettere *b)* e *c)* sono altresì ammissibili qualora riferiti a beni nuovi e servizi acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1997, anche tramite leasing, ed effettivamente utilizzati per le attività di cui al comma 1 nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda di cui al successivo articolo 5, comma 1.

5. I beni e i servizi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 s'intendono acquisiti qualora:

*a)* per i beni di cui alla lettera *b)*, il relativo costo sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di leasing, e i beni siano stati consegnati ed installati presso l'impresa richiedente l'agevolazione;

*b)* per i servizi di cui alla lettera *c)*, le prestazioni oggetto della consulenza siano state fatturate ed ultimate.

6. Qualora i beni acquisiti siano alienati successivamente all'avvenuto utilizzo degli stessi per le attività di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria conserva con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, e per il periodo ivi previsto la documentazione comprovante la data della cessione e gli estremi identificativi del bene ceduto.

7. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio desumono i costi di cui al comma 2 dalla dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda di cui all'articolo 5.

Art. 3.

*Misura dell'agevolazione*

1. In conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese per le attività di ricerca e sviluppo, la misura dell'agevolazione è determinata in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente nonché dell'ubicazione delle unità locali presso le quali vengono condotte le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base delle seguenti misure percentuali da applicare ai costi sostenuti secondo i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4:

*a)* per le piccole imprese, 30 per cento nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a)* del trattato di Roma; 25 per cento nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *c)* del trattato di Roma; 20 per cento nelle restanti aree;

*b)* per le medie imprese, 25 per cento nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a)* del trattato di Roma; 20 per cento nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *c)* del trattato di Roma; 15 per cento nelle restanti aree;

*c)* per le grandi imprese, 20 per cento nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a)* del trattato di Roma; 15 per cento nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *c)* del trattato di Roma; 10 per cento nelle restanti aree.

2. A decorrere dalle dichiarazioni-domande riferite al terzo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, è altresì riconosciuta, in aggiunta alle misure agevolative di cui al comma 1, un'agevolazione, pari al 20 per cento delle aliquote percentuali di cui al medesimo comma 1, commisurata agli incrementi dei costi di cui all'articolo 2, comma 2, rispetto alla media degli analoghi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta antecedenti l'esercizio cui la dichiarazione si riferisce ed imputati al conto economico, nei medesimi esercizi, secondo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 2. Ai fini del presente comma le imprese di cui all'articolo 2, comma 7, presentano, con riferimento agli esercizi per i quali non sia stata presentata la dichiarazione-domanda, apposita certificazione sottoscritta da un revisore o professionista tra quelli indicati al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 5, attestante i costi sostenuti nei predetti esercizi.

3. Le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

4. Le agevolazioni concesse ad una singola impresa non possono superare lo 0,5 per cento dello stanziamento disponibile in ciascun esercizio, fermi restando, in ogni caso, i limiti previsti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per le attività di ricerca e sviluppo. La concessione delle agevolazioni alle imprese appartenenti ai settori per i quali esistono particolari limitazioni da parte dell'Unione europea è subordinata all'acquisizione del parere positivo della Commissione delle Comunità europee, cui vengono notificate le istanze ai sensi dei correnti obblighi comunitari.

Art. 4.

*Convenzione per la gestione degli interventi*

1. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla concessione delle agevolazioni, nonché i successivi adempimenti per il controllo di cui all'articolo 7, comma 1, sono affidati ad una società od ente prescelto, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il soggetto prescelto con le modalità di cui al comma 1, di seguito denominato «concessionario», sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti, i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento.

Art. 5.

*Procedure per la concessione delle agevolazioni*

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni l'impresa interessata trasmette al concessionario per il successivo inoltro al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

*a)* una dichiarazione-domanda sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza del collegio sindacale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti od a quello dei ragionieri e periti commerciali od a quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e le attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda, con indicazione dei relativi obiettivi e dei costi sostenuti da assumere per il calcolo dell'agevolazione spettante ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 3, comma 2;

*b)* una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle attività indicate nella dichiarazione di cui alla lettera *a)* del presente comma e la loro congruità, nonché la conformità delle attività svolte e dei costi sostenuti a quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto definisce le informazioni e le documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazione-domanda, ivi incluse quelle che le imprese beneficiarie sono obbligate a conservare in azienda, ai fini dell'attività ispettiva per cinque esercizi successivi a quello della dichiarazione-domanda, individuando altresì il concessionario responsabile delle attività istruttorie. Con lo stesso decreto è fissata la decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione-domanda e lo schema da utilizzare obbligatoriamente per l'accesso alle agevolazioni.

3. Il concessionario provvede a:

*a)* accertare la completezza e la regolarità formale delle dichiarazioni-domande presentate;

*b)* acquisire, ove prevista, la certificazione antimafia;

*c)* trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco dei soggetti ammissibili alle agevolazioni, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle dichiarazioni e delle risorse disponibili.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle informazioni trasmesse dal concessionario, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e fatti salvi, in ogni caso, i maggiori termini connessi all'acquisizione della certificazione antimafia, comunica al richiedente il riconoscimento del diritto al beneficio.

5. Qualora sulla base delle indicazioni trasmesse dal concessionario la dichiarazione-domanda sia carente di uno degli elementi previsti dal decreto di cui al comma 2 ovvero non rispondente allo schema allegato allo stesso, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica all'impresa, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione-domanda e comunque rispettando l'ordine di presentazione delle dichiarazioni-domande, l'eventuale diniego dell'agevolazione ovvero, ove possibile, l'invito a sanare la dichiarazione-domanda risultata incompleta o inesatta; in tal caso, è assunta come data di presentazione quella in cui l'istanza stessa viene regolarizzata.

6. Contestualmente all'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone la chiusura del termine di presentazione della dichiarazione tramite apposito decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; le dichiarazioni eventualmente inoltrate successivamente alla data indicata dal predetto decreto sono restituite al richiedente.

7. Qualora le risorse residue disponibili non siano sufficienti alla concessione delle agevolazioni secondo gli importi spettanti in favore dell'ultima impresa ammissibile l'agevolazione è disposta proquota fino ad esaurimento delle predette risorse residue tra le domande aventi stessa data di presentazione.

Art. 6.

*Fruizione dell'agevolazione*

1. L'agevolazione concessa è utilizzata, anche antecedentemente ai controlli di cui all'articolo 7, per il pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto di imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione concessa. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 1996), intendendosi la comunicazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento equiparata, quanto agli effetti, all'atto di liquidazione previsto dal predetto decreto.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1 non costituisce corrispettivo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 7.

*Controlli e revoche*

1. Il concessionario, successivamente alla concessione delle agevolazioni, accerta la sussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni sulla base della dichiarazione-domanda dell'impresa beneficiaria e della documentazione allegata, anche avvalendosi degli

esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'eventuale esito negativo dei predetti accertamenti è comunicato all'impresa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro centoventi giorni dal provvedimento di concessione. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione contraria, gli accertamenti si intendono positivamente effettuati, fatta salva la revoca ai sensi del comma 3, qualora dalle ispezioni effettuate ai sensi del comma 2 risulti che la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni era dovuta a dolo o a colpa grave dell'impresa.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre in qualsiasi momento ispezioni a campione presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni. La convenzione di cui all'articolo 4 prevede che, qualora risulti la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni non comunicata al Ministero entro il termine di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di cui al comma 1, il concessionario sia tenuto al pagamento di una penale la cui misura è definita nel bando di gara per la convenzione stessa in relazione all'entità degli importi indebitamente fruiti, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

3. Nei casi di revoca delle agevolazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite, a seguito di revoca, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le informazioni sull'attività di cui al presente regolamento che il concessionario, in forma sintetica, deve trasmettere anche ai fini di monitoraggio all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 marzo 1998

*Il Ministro dell'industria*
*del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro delle finanze*
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998*
*Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 169*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo del D.L. n. 415/1992 (Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), coordinato con la legge di conversione n. 488/1992, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.

— La legge n. 64/1986 reca: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

— Il testo del D.L. n. 41/1995 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse) coordinato con la legge di conversione n. 85/1995 è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1995.

— Il testo del comma 3 dell'art. 9 del citato D.L. n. 41/1995 è il seguente:

«3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonché al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalità provvede il CIPE, che individua altresì, con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalità dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tale fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598».

— Il testo del D.L. n. 244/1995 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione) coordinato con la legge di conversione n. 341/1995 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995.

— Il testo del D.L. n. 79/1997 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) coordinato con la legge di conversione n. 140/1997 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1997.

— Il testo vigente dell'art. 13 del citato D.L. n. 79/1997, come modificato dall'art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è il seguente:

«Art. 13. — 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'art. 2195, comma primo, del codice civile è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. L'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipolo-

gie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

3-*bis*. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

4. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare:

*a)* le tipologie di spesa ammissibili;

*b)* l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;

*c)* la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;

*d)* i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;

*e)* i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità di restituzione.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalità di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'art. 3, comma 162, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella *C* della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi:

decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi;

legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi;

legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 13 del D.L. n. 79/1997 si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

— Il testo vigente dell'art. 2428 del codice civile è il seguente:

«Art. 2428 (*Relazione sulla gestione*). — Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società».

*Nota all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 92, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del trattato di Roma è il seguente:

«3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

*a)* gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

*b) (Omissis);*

*c)* gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi».

*Note all'art. 4:*

— Il decreto legislativo n. 157/1995 reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale):

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

*Note all'art. 6:*

— La legge n. 413/1991 reca: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale». Il conto fiscale è regolamentato dall'art. 78, comma 27 e seguenti.

— Il decreto ministeriale n. 90/1996 reca: «Regolamento attuativo delle norme sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse».

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 13 D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, è il seguente:

«Art. 13 (*Base imponibile*). — La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti».

*Note all'art. 7:*

— Il testo vigente dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 13 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) è il seguente:

«Art. 13 (*Revoca delle agevolazioni*). — 1. *(Omissis).*

2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.

3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.

4. *(Omissis).*

5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale».

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 si veda nelle note all'art. 4.

**98G0282**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 luglio 1998.

**Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Colin Robert Jamieson, nato a Edimburgo (UK) il 29 agosto 1962, cittadino britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopraindicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale;

Considerato che il sig. Colin Robert Jamieson ha dimostrato di essere «solicitor» presso la Suprema Corte dell'Inghilterra e del Galles, a decorrere dal 15 ottobre 1987;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopracitato;

Decreta:

1. Al sig. Colin Robert Jamieson, nato a Edimburgo (UK) il 29 agosto 1962, cittadino britannico, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

*a)* diritto costituzionale;
*b)* diritto civile;
*c)* diritto processuale civile;
*d)* diritto commerciale;
*e)* diritto del lavoro;
*f)* diritto penale;
*g)* diritto processuale penale;
*h)* diritto amministrativo;
*i)* diritto tributario;
*l)* diritto internazionale privato;
*m)* ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

3. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993 come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 13 luglio 1998

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

98A5703

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 1998.

**Disposizioni sulla gestione finanziaria del montepremi.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la «Disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante «Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco»;

Visto, in particolare, l'art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1951, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, il quale prevede che il regolamento del gioco o del concorso è approvato con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che i regolamenti dei concorsi pronostici nulla prevedono in merito alla utile gestione finanziaria del montepremi;

Considerato che occorre procedere al più utile impiego delle somme accantonate nel caso in cui non si verifichi l'aggiudicazione, attesa anche la rilevanza che il montepremi può assumere;

Considerata, altresì, la necessità di individuare i destinari dei frutti finanziari del predetto montepremi;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Il montepremi, costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dopo la ripartizione delle quote spettanti allo Stato e ai gestori, entro la settimana successiva a quella di formazione, viene depositato, a cura del gestore, in un conto corrente presso una banca al tasso d'interesse più remunerativo in considerazione dell'entità delle somme depositate.

2. Gli interessi, al netto della ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vanno ad aumentare il montepremi destinato ai vincitori.

Roma, 24 aprile 1998

*Il Ministro:* VISCO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998*
*Registro n. 2 Finanze, foglio n. 144*

98A6279

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 luglio 1998.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999, tredicesima e quattordicesima tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 65.499 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 6 e 22 aprile, 7 e 21 maggio, 5 e 19 giugno 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi «CTZ-18» con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4,

ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei «CTZ-18», con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile 1998 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 aprile 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 6 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 10 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 6 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quattordicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 6 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 luglio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, articolo 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

*Il Ministro:* CIAMPI

**98A6281**

---

DECRETO 7 luglio 1998.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 29 maggio 1998 e scadenza 31 maggio 2000, settima e ottava tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro

del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 65.499 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 maggio, 5 e 19 giugno 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi «CTZ-24» con decorrenza 29 maggio 1998 e scadenza 31 maggio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 29 maggio 1998 e scadenza 31 maggio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 21 maggio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 maggio 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 21 maggio 1998, entro le ore 13 del giorno 10 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 maggio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 maggio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 luglio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, articolo 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

*Il Ministro:* CIAMPI

**98A6280**

---

DECRETO 7 luglio 1998.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1992, 1° agosto 1992, 1° febbraio 1993, 1° agosto 1993 e 1° agosto 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1998 e scadenza 1° febbraio 1999.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 825056/255 del 21 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1992, attualmente in circolazione per l'importo di L. 10.430.200.000.000;

n. 825866/265 del 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1992, attualmente in circolazione per l'importo di L. 10.727.375.000.000;

n. 100114/272 del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 7.000.000.000.000;

n. 100933/281 del 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 7.000.000.000.000;

n. 398156/294 del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, recante una emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 11.792.140.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1998 e scadenza 1° febbraio 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° agosto 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° febbraio 1999, è determinato nella misura del:

2,75% per i CCT settennali 1° febbraio 1992, in circolazione per L. 10.430.200.000.000, cedola n. 14;

2,75% per i CCT settennali 1° agosto 1992, in circolazione per L. 10.727.375.000.000, cedola n. 13;

2,75% per i CCT settennali 1° febbraio 1993, in circolazione per L. 7.000.000.000.000, cedola n. 12;

2,75% per i CCT settennali 1° agosto 1993, in circolazione per L. 7.000.000.000.000, cedola n. 11;

2,55% per i CCT settennali 1° agosto 1994, in circolazione per L. 11.792.140.000.000, cedola n. 9.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 1.267.532.882.500 così ripartite:

L. 286.830.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1992;

L. 295.002.812.500 per i CCT settennali 1° agosto 1992;

L. 192.500.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1993;

L. 192.500.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1993;

L. 300.699.570.000 per i CCT settennali 1° agosto 1994,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**98A6282**

---

DECRETO 7 luglio 1998.

**Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1996 e 1° gennaio 1997, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1998 e scadenza 1° gennaio 1999.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787473/325 dell'11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1996, sottoscritti per l'importo di L. 17.348.205.000.000;

n. 178031/332 del 13 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1997, sottoscritti per l'importo di lire L. 17.221.015.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1998 e scadenza 1° gennaio 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° luglio 1998, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 1999, è determinato nella misura del:

2,70% per i CCT settennali 1° luglio 1996, in circolazione per L. 17.348.205.000.000, cedola n. 5;

2,55% per i CCT settennali 1° gennaio 1997, in circolazione per L. 17.221.015.000.000, cedola n. 4.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 907.537.417.500 così ripartite:

L. 468.401.535.000 per i CCT settennali 1° luglio 1996;

L. 439.135.882.500 per i CCT settennali 1° gennaio 1997,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**98A6283**

DECRETO 7 luglio 1998.

**Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1995 (ottennali), 1° gennaio 1996 (decennali) e 1° gennaio 1997 (decennali), da emettersi a ripianamento di crediti d'imposta, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1998 e scadenza 1° gennaio 1999.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398876/C.I.5 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, emessi, sinora, per l'importo di L. 3.959.911.000.000 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457;

n. 594687/C.I.6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, emessi, sinora, per l'importo di L. 122.497.000.000 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349;

n. 786812/C.I.7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, emessi, sinora, per l'importo di L. 2.205.064.000.000 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

n. 787053/C.I.8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1997, da emettersi ed assegnare ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

Visto, in particolare, l'art. 1 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1998 e scadenza 1° gennaio 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° luglio 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, è accertato nella misura del 2,70% il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 1999:

CCT ottennali 1° gennaio 1995, in circolazione per L. 3.959.911.000.000, cedola n. 8;

CCT decennali 1° gennaio 1996, in circolazione per L. 122.497.000.000, cedola n. 6;

CCT decennali 1° gennaio 1996, in circolazione per L. 2.205.064.000.000, cedola n. 6;

CCT decennali 1° gennaio 1997, non ancora in circolazione, cedola n. 4.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future emissioni dei suddetti CCT, a complessive L. 169.761.744.000 così ripartite:

L. 106.917.597.000 per i CCT ottennali 1° gennaio 1995;

L. 3.307.419.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1996;

L. 59.536.728.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1996,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**98A6284**

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 9 luglio 1998.

**Disposizioni in materia di interruzione tecnica della pesca nel 1998.**

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il quinto Piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che contempla, tra le misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la previsione di periodi di interruzione tecnica;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura;

Visti i decreti ministeriali 16 giugno 1998 con i quali sono state rispettivamente fissate le interruzioni tecniche dell'attività di pesca per l'anno 1998 e disciplinate le modalità di attuazione delle relative misure sociali di accompagnamento;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche ai predetti decreti ministeriali 16 giugno 1998, al fine di unificare il periodo di interruzione tecnica della pesca nel mare Adriatico;

Ritenuta la opportunità di chiarire la portata della misura di accompagnamento sociale per l'armatore nel senso che il diritto alla corresponsione della indennità si perfeziona con la produzione di una autocertificazione attestante che l'unità è adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta dell'8 luglio 1998, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 disciplinante le modalità di interruzione tecnica della pesca è sostituito dal seguente:

«*1.* Per tutte le navi da pesca, autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi compresi, è prevista un'interruzione tecnica obbligatoria della pesca dal 20 luglio al 2 settembre 1998. Durante il periodo di interruzione tecnica della pesca è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi.

*2.* Le imprese di pesca, armatrici di navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante ed iscritte nei compartimenti marittimi da Gallipoli ad Imperia compresi, hanno facoltà di aderire con ciascuna nave all'interruzione tecnica della pesca nel periodo dal 14 settembre al 28 ottobre 1998.

*3.* Le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno secondo le risultanze agli atti del Ministero per le politiche agricole, sospendono obbligatoriamente la pesca dal 14 settembre al 28 ottobre 1998. Gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 1, possono essere effettuati anche in un porto diverso da quello d'iscrizione, purché in esso sia presente l'autorità marittima.».

2. Le zone di tutela biologica, di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 disciplinante le modalità di interruzione tecnica della pesca, hanno effetto a partire dal 1° dicembre 1998. Entro il 10 novembre 1998, avuto riguardo alle indicazioni parlamentari derivanti dalla indagine conoscitiva sugli strumenti di politica della pesca ed alle risultanze della ricerca scientifica, saranno adeguate le previsioni del medesimo art. 9.

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 giugno 1998, in premessa citato, disciplinante l'attuazione delle misure sociali di accompagnamento, è così sostituito:

«*4.* La rispondenza ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 è dichiarata dall'armatore nell'ambito della domanda di cui all'allegato *A* ai sensi delle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 4 gennaio 1968, n. 15.».

2. All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 giugno 1998 di cui al comma 1 alla lettera *b)*, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «Nell'ambito della domanda di cui all'allegato *A* l'armatore si impegna ad effettuare nei termini di legge il versamento di detti oneri; la dichiarazione fa fede al fine della corresponsione degli oneri da parte della capitaneria di porto.».

3. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 di cui al comma 1 è così sostituito:

«*2.* La misura sociale consiste altresì nella corresponsione all'armatore o società di armamento, di un'indennità per l'adeguamento della nave da pesca alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro nella misura seguente:

*a)* lire 3 milioni per le unità fino a 10 tsl;

*b)* lire 6 milioni per le unità da 10,1 a 50 tsl;

*c)* lire 11 milioni per le unità oltre le 50 tsl.».

4. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto ministeriale di cui al comma 1 è così sostituito:

«*2.* L'armatore ed i membri dell'equipaggio, entro cinque giorni dal termine dell'interruzione tecnica, completano la documentazione relativa alla domanda per la corresponsione delle misure sociali di accompagnamento e presentano una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la composizione effettiva dell'equipaggio durante il periodo di interruzione tecnica e le eventuali variazioni intervenute. Dal completamento della pratica iniziano a decorrere i trenta giorni per il completamento dell'istruttoria».

5. Gli allegati *A* e *B* del decreto ministeriale di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale di cui al comma 1 sono sostituiti dagli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1998*
*Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 147*

---

ALLEGATO *A*

Alla Capitaneria di porto di ..........................

La sottoscritta ditta ......................... con sede in ........................ via ........................ codice fiscale o partita I.V.A. n. .................... iscritta al n. ......... del registro delle imprese di pesca di .................. armatrice del M/p ............... n. ........... di matricola del R.N.M.G. di ..........., di ............... t.s.l., con apparato propulsore di .......... HP, dichiara di aver dato inizio all'interruzione tecnica della pesca in data ..........................................con l'equipaggio composto da (*):

*a)* ..................................................................................;
*b)* ..................................................................................;
*c)* ..................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

chiede le seguenti misure di accompagnamento all'interruzione tecnica:

1) il rimborso per gli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per ciascun membro dell'equipaggio suindicato nella misura di lire ............................ per *a)*; di lire ................................ per *b)*; di lire ................................ per *c)*;

2) l'indennità per l'adeguamento della nave da pesca alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro. A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997 che la nave oggetto della richiesta è adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997:

*a)* di possedere i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 in materia di misure di accompagnamento sociale;

*b)* di impegnarsi a versare, alle scadenze previste per legge, gli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, dovuti per i membri dell'equipaggio.

Lì, ........................................

Firma ..................................

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione tecnica in data ................................, che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Lì ........................................

Timbro e firma
dell'autorità marittima
...............................

(*) La composizione dell'equipaggio da dichiarare è quella risultante alla data di inizio dell'interruzione tecnica. Nel caso in cui l'armatore è anche membro dell'equipaggio deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.

---

ALLEGATO *B*

Alla Capitaneria di porto di ..........................

Il/sottoscritto/i ............................................. imbarcato/i alla data ................................................ di inizio dell'interruzione tecnica sul M/P ........................ iscritto al n. ............... del R.N.M.G. di ........................................................... chiede/ono la corresponsione del minimo monetario garantito dovuto in relazione al periodo di interruzione tecnica e a tal fine allega/no la/e dichiarazione/i del/dei sottoscritto/i concernenti i dati anagrafici nonché il numero presumibile dei giorni d'imbarco durante il periodo della suddetta interruzione tecnica nonché i dati relativi al minimo monetario garantito ed agli oneri previdenziali ed assistenziali (*).

Chiedono altresì di ricevere mandato cumulativo intestato a ............................................................. ed altri (* *).

Lì ....................................

Firma/e
...........................................
...........................................
...........................................

(*) Ogni movimento di imbarco e sbarco del singolo marittimo imbarcato, sia volontario che di causa di forza maggiore, avvenuto nel periodo di interruzione tecnica della pesca deve essere indicato nella dichiarazione integrativa della domanda, individualmente sottoscritta, da presentarsi, all'autorità marittima competente, entro cinque giorni dal termine dell'interruzione tecnica.

(**) Da compilare solo in caso di richiesta cumulativa da parte dei componenti l'equipaggio. Può essere designato uno degli imbarcati.

**98A6285**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 22 settembre 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 settembre 1997, con la quale il consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere ha proposto la modifica del vigente statuto concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lingue e letterature straniere al decreto ministeriale 23 giugno 1997 e l'aggiunta, nel medesimo corso di laurea, di nuovi insegnamenti;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto ministeriale 23 giugno 1997 «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 in data 29 luglio 1997 «serie generale»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di lingue e letterature straniere, è modificato come segue:

Nell'area 1.3. Germanistica, l'insegnamento L19A storia della letteratura austriaca, leggasi: L19A letteratura austriaca.

Nell'area 3. Scienze del linguaggio, l'insegnamento L09A sociolinguistica, leggasi: M07E sociolinguistica.

Nell'area 11. Scienze storiche, l'insegnamento M04X Storia dell'Europa, leggasi: M04X Storia dell'Europa o di uno Stato europeo.

Nell'area 14. Scienze della comunicazione, l'insegnamento Q05B Teorie e tecniche della comunicazione di massa, leggasi: Q05B Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Nell'Area 3. Scienze del linguaggio, dopo l'insegnamento L09A Etnolinguistica sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

L12D Teoria e storia della traduzione;

L09A Linguistica informatica.

Nell'area 12. Scienze storico-culturali, dopo l'insegnamento Q05B Sociologia dei processi culturali sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

M04X Storia dell'industria;

P03X Storia economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 29 giugno 1998

*Il rettore:* Bo

**98A6248**

## UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 8 giugno 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, con il

quale è stata definita la tabella XXVIII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994/96, e in particolare l'art. 4 «adeguamento dell'offerta formativa»;

Viste le delibere adottate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano in esecuzione del predetto piano di sviluppo 1994/96, concernenti la istituzione, nell'ambito delle facoltà di farmacia e di agraria, del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, comma 95 e seguenti;

Decreta:

È istituito, nell'ambito delle facoltà di farmacia e di agraria, il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche.

Conseguentemente lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come specificato negli articoli che seguono.

Art. 1.

L'art. 304 del titolo XVI è così riformulato:

«La facoltà di farmacia conferisce i diplomi universitari in:

tecnologie farmaceutiche;

tecniche erboristiche.».

L'art. 312 del medesimo titolo XVI è così riformulato:

«La facoltà di agraria conferisce i diplomi universitari in:

gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

tecnologie alimentari;

viticoltura ed enologia;

tecniche erboristiche.».

Art. 2.

Dopo il titolo XVI è inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi, il seguente nuovo titolo dedicato al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche.

TITOLO XVII

FACOLTÀ DI FARMACIA E DI AGRARIA

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICHE ERBORISTICHE

Art. 338. — È istituito presso le facoltà di farmacia e di agraria il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dell'area professionale di tecnico erborista.

In particolare, il corso di diploma fornirà le competenze necessarie alla gestione, al controllo ed allo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali e dei loro derivati.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non potrà essere superiore a 15.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dai consigli di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esami stabilite dai consigli di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche sono indicati nell'art. 343.

Art. 341 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli di facoltà definiscono il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma del-l'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare i consigli di facoltà:

*a)* deliberano il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 338;

*b)* stabiliscono i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

*c)* ripartiscono il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

*d)* fissano la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

*e)* indicano le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisano, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 342 *(Docenza).* — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata nel rispetto delle leggi vigenti, dai consigli di facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalle facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dallo statuto dell'università.

Art. 343 *(Aree didattiche e relativi settori scientifico-disciplinari).*

1) *Area chimica* (160 ore):

settori scientifico-disciplinari: C01A (Chimica analitica), C03X (Chimica generale ed inorganica), C05X (Chimica organica), C07X (Chimica farmaceutica), E08X (Biologia farmaceutica).

2) *Area botanica generale e sistematica* (120 ore):

settori scientifico-disciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), E01A (Botanica), E01B (Botanica sistematica), E01C (Biologia vegetale applicata).

3) *Area biochimica e fisiologia vegetale* (80 ore):

settori scientifico-disciplinari: E05A (Biochimica), E01E (Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria).

4) *Area coltivazione e difesa delle piante officinali* (160 ore):

settori scientifico-disciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee), G02C (Orticoltura e floricoltura), G04X (Genetica agraria), G06A (Entomologia agraria), G06B (Patologia vegetale).

5) *Area tecnologie di conservazione e trasformazione* (40 ore):

settori scientifico-disciplinari: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari).

6) *Area analisi delle piante officinali e loro derivati* (160 ore):

settori scientifico-disciplinari: C07X (Chimica farmaceutica), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica), G07A (Chimica agraria), G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari).

7) *Area farmacognosia* (200 ore):

settori scientifico-disciplinari: E07X (Farmacologia), E08X (Biologia farmaceutica).

8) *Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione* (80 ore):

settori scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo), C09X (Chimica bromatologica), B08X (Biologia farmaceutica).

9) *Area economia, organizzazione aziendale e marketing* (80 ore):

settori scientifico-disciplinari: G01X (Economia ed estimo rurale), P02B (Economia e gestione delle imprese).

10) *Area legislazione* (40 ore):

settori scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 giugno 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

**98A6244**

---

DECRETO RETTORALE 9 giugno 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la tabella XXXI-*quater* approvata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 novembre 1991, riguardante, fra l'altro, l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno approvato

la istituzione, nell'ambito del corso di diploma sopra citato, di due nuovi orientamenti, e precisamente, dell'orientamento «gestione del verde» e dell'orientamento «florovivaistico»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art 17, comma 95 e seguenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti, nell'ambito del corso di diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, l'orientamento «gestione del verde» e l'orientamento «florovivaistico».

Conseguentemente lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come specificato negli articoli che seguono.

Art. 2.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 313 sono riformulati come segue:

«Il diploma è articolato nei seguenti orientamenti:

generale;

gestione dell'impresa zootecnica;

valorizzazione del territorio montano;

florovivaistico;

gestione del verde.

Il profilo professionale specifico relativo a ciascuno degli orientamenti sarà soggetto di certificazione da parte dell'Università».

Art. 3.

Nell'art. 318 «articolazione del diploma per aree disciplinari» sono inserite le aree disciplinari sotto indicate attinenti alla formazione professionale specifica-orientamento «florovivaistico» e orientamento in «gestione del verde».

*3D.* Formazione professionale specifica (700 ore).

ORIENTAMENTO FLOROVIVAISTICO

Area 13 - *Gestione tecnica ed economica dell'azienda florovivaistica* (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza approfondita delle discipline inerenti la gestione economica dell'azienda florovivaistica, delle attrezzature, delle serre e delle macchine specifiche.

Settori scientifico-disciplinari: G01X; G05B; G05C; G02A; G02B; G02C.

Area 14 - *Produzione e difesa delle colture florovivaistiche* (350 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze tecniche necessarie nel campo dell'arboricoltura, della floricoltura e della tecnica vivaistica, con particolare riguardo alle tecniche di propagazione e micropropagazione. Deve inoltre approfondire le conoscenze relative alla difesa delle colture florovivaistiche.

Settori scientifico-disciplinari: G02A; G02B; G02C; G06A; G06B; G07A.

Tirocinio (200 ore).

Da utilizzarsi per l'approfondimento delle conoscenze pratiche connesse all'attività professionale presso aziende del settore.

*3E.* Formazione professionale specifica (700 ore).

ORIENTAMENTO IN GESTIONE DEL VERDE

Area 13 - *Gestione tecnico economica* (200 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza approfondita delle discipline inerenti la gestione e la realizzazione delle opere in verde; deve acquisire conoscenze di topografia ed essere in grado di leggere e realizzare progetti di sistemazione a verde, di stendere e valutare capitolati, computare i costi; deve conoscere l'uso di macchine specifiche e deve acquisire nozioni di organizzazione e sicurezza sul lavoro.

Settori scientifico-disciplinari: G01X; G05B; G05C.

Area 14 - *Produzione e protezione delle piante* (300 ore).

Lo studente deve acquisire approfondite conoscenze tecniche nell'ambito dell'arboricoltura, della tecnica vivaistica, della floricoltura e della protezione delle piante ai fini di un corretto impiego delle stesse e della loro manutenzione.

Settori scientifico-disciplinari: G02A; G02B; G02C; G06A; G06B; G07A.

Tirocinio (200 ore).

Consiste nell'esecuzione di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Milano, 9 giugno 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

**98A6245**

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge

19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 20 dicembre 1995 con il quale è stata disposta l'istituzione del corso di laurea in biotecnologie, in adeguamento alla tab. XXIV-*bis*;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno approvato la modifica all'ordinamento didattico del corso di laurea in biotecnologie, volta all'inserimento nelle aree 17, 20, 21 e 22 dell'indirizzo medico di nuovi settori scientifico-disciplinari;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 95, e seguenti;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Area 17 - *Patologia umana.*

Settori: F04C, F07A, F08A, F11B.

Area 20 - *Diagnostica biotecnologica.*

Settori: B01B, E05A, E10X, F08A, F08B, F13B, F16A.

Area 21 - *Terapia genetica.*

Settori: E05B, F07G.

Area 22 - *Epidemiologia e medicina molecolare e della metodologia della ricerca.*

Settori: E05B, E13X, K05A, K06X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 giugno 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

98A6246

DECRETO RETTORALE 11 giugno 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno approvato la istituzione, nell'ambito della scuola di specializzazione in archeologia, dell'indirizzo «archeologia preistorica e protostoirica»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 95, e seguenti;

Decreta:

È istituito, nell'ambito della scuola di specializzazione in archeologia, l'indirizzo «archeologia preistorica e protostorica».

Conseguentemente lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come specificato negli articoli che seguono.

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 397, che così recita: «la scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia - indirizzo archeologia classica», è soppresso.

Art. 2.

L'art. 398 è così riformulato:

«Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia classica;

archeologia preistorica e protostorica.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia, indirizzo archeologia classica, indirzzo archeologia preistorica e protostorica».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 399 è modficato come sotto riportato:

«In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e per ciascun indirizzo, per un totale di 30 iscritti nell'intero corso di studi per ciascun indirizzo».

Art. 4.

Nell'art. 402, e precisamente nell'elenco delle discipline dell'area dell'archeologia preistorica e protostorica, è aggiunta con il numero 12 la disciplina «geologia del quaternario».

Art. 5.

Il quarto comma dell'art. 403 è riformulato come qui di seguito indicato:

«Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

5 (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

2 (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

2 (o più) fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

1 (o più) fra le discipline dell'area giuridica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 giugno 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

**98A6247**

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 6 luglio 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1995, recante: «Modificazioni all'ordinamento universitario relativamente alla trasformazione delle facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione», ed in particolare l'art. 4 di tale decreto, nel quale è previsto che al momento della soppressione del corso di laurea in materie letterarie verrà salvaguardato il diritto di opzione dei docenti e dei ricercatori universitari, diritto che dovrà essere comunque esercitato tenuto conto delle esigenze didattiche delle facoltà di scienze della formazione e della facoltà di nuova afferenza;

Visto il proprio decreto n. 21694 dell'11 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1996, concernente, tra l'altro, la soppressione del corso di laurea in materie letterarie;

Viste le domande presentate dal dott. Roberto Gazich, ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare L07A «lingua e letteratura latina», e dal dott. Angelo Giorgio Ghezzi, ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare M12A «archivista», di passaggio per opzione dalla facoltà di scienze della formazione alla facoltà di lettere e filosofia;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze della formazione del 18 febbraio 1998, di concessione dei nulla osta richiesti dai due ricercatori suddetti;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 16 luglio 1997 e del 29 aprile 1998, con le quali si approvavano le assegnazioni a quella facoltà dei due ricercatori;

Vista la proposta del senato accademico del 15 giugno 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B* di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, il numero dei posti dei ricercatori universitari previsti per la facoltà di lettere e filosofia viene aumentato di numero 2 unità e diventa:

«Facoltà di lettere filosofia .............. 95».

Art. 2.

Conseguentemente, nella medesima tabella, il numero dei posti dei ricercatori universitari previsti per la facoltà di scienze della formazione viene diminuito di numero 2 unità e diventa:

«Facoltà di scienze della formazione .... 86 (2)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 luglio 1998

*Il rettore*: BAUSOLA

**98A6242**

## UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 22 giugno 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 14 gennaio 1998, dal senato accademico in data 5 maggio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1998;

Preso atto della nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98, recante: «Legge 15 maggio 1997. n. 127 - Autonomia didattica»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 291, con lo spostamento degli articoli successivi, viene inserita la seguente modifica statutaria:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN CARDIOCHIRURGIA

Art. 292.

È istituita presso l'Università degli studi di Parma la scuola di specializzazione in cardiochirurgia.

La scuola di specializzazione in cardiochirurgia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnosi, clinica e terapia chirurgica delle malattie cardiache e dei grossi vasi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 293.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurigia, l'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso l'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in numero 2 per anno per complessivi n. 10.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 294.

Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studi è definito nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella seguente tabella *A*.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, K06X Bioingegneria.

B. *Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale e specialistica.

C. *Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F06A Anatomia patologica, F09X Cardiochirurgia, F08A Chirurgia generale.

D. *Area di cardiochirurgia.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni.

Settori: F09X Cardiochirurgia, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare.

E. *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta critica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08A Chirurgia generale, F09X Cardiochirurgia, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per un periodo complessivamente non superiore ad un anno.

Art. 295.

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsto e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità, dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi;

almeno 250 interventi di cardio-chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 22 giugno 1998

*Il rettore*: OCCHIOCUPO

**98A6243**

# CIRCOLARI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 8 luglio 1998, n. **8/98.**

**Programma «Karolus» - Piano di azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno. Settori prioritari per il 1998 e modalità di partecipazione.**

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento AA. GG. e Personale - Scuola superiore della pubblica amministrazione*

*A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale AA. GG. e personale*

*Al Consiglio di Stato - Segretariato generale*

*Alla Corte dei conti - Segretariato generale*

*All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale*

*Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale*

*Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario*

*Al commissario dello Stato nella regione siciliana*

*Al rappresentante del Governo nella regione sarda*

*Al commissario del Governo nella regione Friuli - Venezia Giulia*

*Al Presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta*

*Al commissario del Governo nella provincia di Trento*

*Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano*

*Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)*

*Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo*

*Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)*

*Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)*

*Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)*

*Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di governo)*

*Alle province*

*Ai comuni*

*Alle comunità montane*

*Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)*

*Agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)*

*Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)*

*Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)*

*Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)*

*All'A.N.C.I.*

*All'U.P.I.*

*All'U.N.C.E.M.*

*All'Unioncamere*

*All'ANIACAP*

*Alla conferenza Stato-regioni*

*Alla conferenza Stato-città e autonomie locali*

*All'ISTAT*

*All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni*

*All'Autorità garante della concorrenza e del mercato*

*All'Autorità garante per la protezione dei dati personali*

*All'Autorità di regolazione per l'energia elettrica e il gas*

*All'Autorità per l'informatica nella P.A.*

*Alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

*All'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria*

*Alla Banca d'Italia*

*All'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private*

*Alla Commissione nazionale per le società e la borsa*

*All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

Con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 126 del 28 aprile 1998 è entrata in vigore la decisione n. 889/1998 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la durata del programma di scambio di funzionari Karolus e la prolunga fino al 1999.

Il programma Karolus (cfr. G.U.C.E. legge n. 286 del 1° ottobre 1992) è rivolto agli Stati membri per consentire lo scambio formativo ed operativo di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno. Esso è stato approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 settembre 1992, originariamente con una durata quinquennale dal 1993 al 1997 ed ha consentito finora lo scambio di 417 funzionari di tutti i Paesi membri dell'Unione europea, di cui 51 italiani.

La decisione 889 prevede che l'apertura del programma ai Paesi associati dell'Europa centrale e orientale (Paesi PECO), ai Paesi già membri dell'Associazione europea di libero scambio facenti parte dello Spazio economico europeo (AELE/SEE), e a Cipro.

Il programma intende motivare e formare i funzionari delle singole amministrazioni dei Paesi membri per realizzare una più stretta cooperazione e una reci-

proca conoscenza, al fine principale di promuovere un'applicazione uniforme della normativa comunitaria nei settori prioritari del mercato interno.

Le modalità di adesione al programma sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla circolare n. 4/1996 dell'8 febbraio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1996.

Per comodità di consultazione, si acclude copia della «Guida del candidato» ediz. XV/507/95-IT/2 con l'aggiornamento dei settori prioritari per il 1998. A tale proposito si informa che l'elenco è provvisorio in quanto non è stato ancora approvato definitivamente da parte della Commissione.

Le amministrazioni in indirizzo sono invitate ad individuare candidature di funzionari di livello direttivo intermedio già operanti nei settori prioritari indicati, in grado di dialogare con le omologhe amministrazioni degli altri Paesi membri dell'Unione europea.

I candidati dovranno inviare il formulario di adesione (all. II alla «Guida del candidato»), unitamente ad un *curriculum vitae* e una particolareggiata descrizione delle mansioni svolte all'indirizzo sottoindicato per l'Italia.

Il *curriculum,* la descrizione delle mansioni svolte e la scheda di adesione debbono essere compilati in lingua italiana e anche nella o nelle lingue nazionali o riconosciute nei Paesi ove si intende effettuare lo scambio.

I periodi di scambio sono in genere di due mesi. Possono però essere richiesti periodi di diversa durata, anche tenendo conto delle esigenze dell'Amministrazione di appartenenza dei candidati o di quella di destinazione.

Nel formulario il candidato deve precisare la propria area di attività in relazione ai settori in cui intende svolgere lo scambio.

Il programma è finanziato dall'Unione europea per quanto riguarda le spese di viaggio, di partecipazione al seminario introduttivo e a quello finale e per il 50% delle spese di soggiorno. Il restante 50% di queste ultime è a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Al fine di evitare la presentazione di candidature che potrebbero non essere accettate dal Dipartimento della funzione pubblica, dalla Commissione europea o dai Paesi ospitanti, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni.

1. I partecipanti al programma debbono essere dipendenti di pubbliche amministrazioni o di enti, anche privati, incaricati dalle amministrazioni degli Stati membri dell'applicazione della normativa comunitaria nei settori indicati nell'allegato, o debbono essere operanti in settori non indicati nell'allegato ma che, a giudizio della Commissione, possono interessare il mercato interno (cfr. primo N.B. dell'allegato sui settori prioritari per il 1998). Non possono essere accettate candidature presentate direttamente dagli interessati.

2. Le schede di adesione debbono essere compilate in ogni loro parte. Particolare attenzione va rivolta alla parte in cui l'amministrazione di appartenenza si impegna ad assumere a proprio carico il 50% delle spese di soggiorno. Non saranno accettate candidature le cui schede non riportino tale indicazione.

3. Per quanto riguarda i singoli settori prioritari di intervento, la relativa normativa italiana di recepimento può essere indicata in aggiunta alla normativa comunitaria che dev'essere necessariamente esplicitata.

4. Tra i settori prioritari è stato inserito un settore «veterinari» assorbendo un preesistente programma in materia.

5. Per quanto riguarda la conoscenza delle lingue, il programma richiede che i candidati dispongano di «discrete conoscenze di base della lingua comunitaria del servizio ospitante richiesto», tali da consentire loro di adempiere in modo soddisfacente alle proprie mansioni. Fermo restando che il Dipartimento della funzione pubblica si riserva di sottoporre i candidati a prove di accertamento della conoscenza delle lingue, saranno accettate le domande di candidati che dispongono di conoscenza «buona» od «ottima», sia a livello di comprensione che di espressione orale e scritta. Di conseguenza le domande di candidati che dichiarano una conoscenza «nulla», «scarsa», «scolastica» o sufficiente» non potranno essere prese in considerazione. Saranno comunque vagliate le indicazioni dei candidati riportate nel formulario di adesione o nel proprio *curriculum* circa il possesso di diplomi o di certificati che attestino un accettabile livello di abilità nelle lingue estere, preferibilmente rilasciati da scuole od istituti riconosciuti a livello nazionale, internazionale oppure a seguito di specifici corsi di formazione promossi dalle Amministrazioni o dagli Enti di appartenenza.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute:

*a)* a livello comunitario, presso la Commissione europea, Direzione generale XV, rue de la Loi, 200, B-1049 Bruxelles, tel.: 0032 2 2957456/2991111, fax: 0032 2 2960950;

Istituto europeo di amministrazione pubblica O.L. Vrouweplein 22 - P.O. Box 1229 - NL - 6201 HE Maastricht - tel.: 0031 43 3296222, fax: 0031 43 3296296;

*b)* per l'Italia: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio affari generali e personale - Servizio affari internazionali - tel. 06 68997398 - fax: 6 68997321.

*c)* via internet:

francese: (http://europa.eu.int/comm/dg15/fr/update/karolus/karofr.htm)

inglese: (http://europa.eu.int/comm/dg15/en/update/karolus/karoen.htm)

tedesco: (http://europa.eu.int/comm/dg15/de/update/karolus/karode.htm)

*Il Ministro della funzione pubblica*
BASSANINI

ALLEGATO

**COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEEE**
Direzione generale Mercato interno e servizi finanziari

**FORMAZIONE DEI FUNZIONARI**

# K A R O L U S

**PIANO D'AZIONE PER LO SCAMBIO, TRA LE AMMINISTRAZIONI DEGLI STATI MEMBRI, DI FUNZIONARI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NECESSARIA PER IL COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO**

# GUIDA DEL CANDIDATO

# Guida al piano d'azione comunitario per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno*

## Programma Karolus

Il programma Karolus è un programma di scambi e di formazione della Comunità europea, che è iniziato nel 1993 e avrà una durata di cinque anni. Possono partecipare al programma 1 900 funzionari nazionali. La presente guida fornisce una breve sintesi di ciò che la partecipazione al programma Karolus comporta.

### 1. Obiettivo

Il principale obiettivo del programma Karolus è promuovere un'applicazione corretta e convergente della normativa sul mercato interno in tutto il territorio dell' Unione. Per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo prefisso il programma deve:

- facilitare la collaborazione fra le amministrazioni degli Stati membri incaricate dell'applicazione della normativa sul mercato interno;
- sensibilizzare i funzionari degli Stati membri alla dimensione comunitaria del loro lavoro instaurando un clima di reciproca fiducia tra le amministrazioni sopra menzionate;
- permettere un proficuo scambio di opinioni tra amministrazioni nazionali sul miglior modo di applicare la normativa comunitaria.

### 2. Gruppo obiettivo

Il gruppo di partecipanti al programma comprende funzionari incaricati del recepimento, della messa in vigore o applicazione della normativa comunitaria nei settori sottoelencati per realizzare il mercato interno. I candidati potenziali sono funzionari non soltanto dell'amministrazione nazionale centrale ma anche di altri livelli amministrativi come quello regionale e locale. Possono altresì partecipare agenti di organismi privati incaricati dalle amministrazioni degli Stati membri di tale applicazione.

* La presente guida non genera alcun diritto per i partecipanti.

I partecipanti devono essere funzionari di livello direttivo intermedio così da garantire la massima diffusione dei risultati; la categoria o il grado non rivestono grande importanza purché il funzionario svolga funzioni di applicazione del diritto comunitario.

**3. Settori della normativa CE interessati**

Il programma Karolus si estende ai diversi settori della legislazione comunitaria relativa alla realizzazione del mercato interno.

SETTORI PRIORITARI 1998: VEDERE ALLEGATO I

## 4. Attività

Il programma prevede l'organizzazione delle seguenti attività:

- un seminario introduttivo di 4 giorni per preparare i partecipanti allo scambio;
- un periodo di scambio di regola della durata minima di almeno 2 mesi in un'amministrazione analoga di un altro Stato membro (organizzato con l'assistenza dei coordinatori nazionali);
- un seminario di valutazione di 2 giorni, per permettere ai partecipanti che lavorano nello stesso settore di discutere ed analizzare le esperienze e le conoscenze acquisite durante lo scambio.

Tali attività sono organizzate dall'Istituto europeo di pubblica amministrazione (IEPA), di Maastricht (PB) per conto della Commissione europea.

Inoltre i partecipanti sono tenuti a redigere un rapporto sullo scambio effettuato.

*Seminario introduttivo*

Il seminario introduttivo di 4 giorni si tiene regolarmente presso l'IEPA per dare istruzioni ai partecipanti prima della loro sistemazione all'estero. E messa a disposizione l'interpretazione simultanea in inglese e in francese (se necessario in una terza lingua). I temi trattati sono la struttura giuridica ed istituzionale della CE e dell'UE, i sistemi politici ed amministrativi degli Stati membri, l'attuazione della normativa CE e temi pertinenti del programma del mercato interno. In genere sono utilizzati metodi di formazione che consistono in conferenze di esperti e gruppi di lavoro. Vengono inoltre fornite informazione pratiche sullo scambio.

*Scambio*

Lo scambio si svolge in un settore dell'amministrazione che espleti funzioni analoghe a quelle dell'amministrazione nazionale d'origine. La sistemazione è organizzata dall'IEPA in stretta collaborazione con il coordinatore nazionale dello Stato membro nel quale il partecipante desidera effettuare lo scambio.
Non è necessario che gli scambi siano reciproci e di fatto solitamente non lo sono.

La durata ideale di uno scambio è di 2 mesi, ma è possibile chiedere soggiorni più brevi o più lunghi. La durata effettiva dipende dalla disponibilità di posti nel paese ospitante richiesto e dai mezzi messi a disposizione dall'amministrazione nazionale d'origine, la quale deve versare il 50% delle indennità giornaliere durante tutto lo scambio.

Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, il partecipante deve avere una buona conoscenza della lingua nazionale del paese ospitante richiesto. Tuttavia, a seconda dell'amministrazione ospitante, la conoscenza della lingua inglese è sufficiente, in certi casi, per partecipare a scambi con Danimarca, Finlandia, Grecia, Paesi Bassi o Svezia.

I funzionari sono tenuti a partecipare al lavoro quotidiano dell'amministrazione ospitante la quale a sua volta provvede a che ciò sia possibile.

In alcuni Stati membri nei quali vari servizi di una stessa amministrazione sono decentrati, puo essere necessario che un funzionario soggiorni in sedi diverse. Così è, ad esempio, in Francia per il settore alimentare o per la valutazione della conformità. In tal caso il paese ospitante in genere invia il funzionario che partecipa allo scambio dapprima presso la direzione centrale di Parigi per una settimana, e successivamente in due o tre sedi decentrate come Bordeaux, Montpellier, Lille, Rouen, ecc. Anche la Gran Bretagna organizza soggiorni di scambio di questo tipo per alcuni settori dell'amministrazione.

Per tutta la durata dello scambio la responsabilità civile dei partecipanti nell'espletamento delle loro funzioni sarà la stessa che incombe ai funzionari nazionali del paese ospitante. In materia di segreto professionale i partecipanti sono soggetti alle stesse norme che vincolano i funzionari nazionali del paese ospitante.

*Relazione sullo scambio*

Ogni partecipante deve presentare una relazione sullo scambio:

- all'IEPA (nella propria lingua e nella lingua dello scambio);
- all'amministrazione ospitante (lingua dello scambio);
- al coordinatore del paese d'origine (nella propria lingua e nella lingua dello scambio).

La relazione è redatta sulla base di un questionario inviato al partecipante dall'IEPA prima dello scambio.

Inoltre il partecipante compilerà un questionario di valutazione inviatogli dall'IEPA. Sia la relazione che il questionario devono essere verificati ufficialmente dall'autorità responsabile del partecipante.

*Seminario di valutazione*

Il seminario di valutazione serve da relazione finale sullo scambio; i partecipanti discutono, confrontano e analizzano con altri partecipanti che lavorano nello stesso settore, esperienze e conclusioni acquisite nel corso dello scambio.

## 5. Condizioni finanziarie

Le spese relative allo scambio e ai due seminari sono finanziate nel seguente modo:

| | |
|---|---|
| * Spese di soggiorno durante lo scambio<br>- sotto forma di indennità giornaliere, allegato III. | 50% Commissione europea (tramite l'IEPA)<br>50% amministrazione nazionale di origine |
| * Spese di viaggio per lo scambio<br>- definite dalla regolamentazione relativa al rimborso delle spese di viaggio del programma Karolus (consegnata a tutti i partecipanti prima dello scambio (*);<br>- in via di principio, un viaggio andata e ritorno + un secondo viaggio andata e ritorno se lo scambio dura almeno due mesi (cioè una durata di scambio effettiva di ameno 45 giorni lavorativi). | Commissione europea (tramite l'IEPA) |
| * Spese di soggiorno durante i seminari<br>- sulla base dell'indennità giornaliera stabilita per i Paesi Bassi, allegato III; | Commissione europea (tramite l'IEPA) |
| * Spese di viaggio per i seminari<br>- definite dalla regolamentazione relativa al rimborso delle spese di viaggio del programma Karolus (consegnata a tutti i partecipanti prima dello scambio (*);<br>- in via di principio, un viaggio andata e ritorno per Maastricht (Paesi Bassi). | Commissione europea (tramite l'IEPA) |

(*) Le grandi linee della regolamentazione relativa al. rimborso delle spese di viaggio del programma Karolus sono le seguenti:

Dopo l'accettazione da parte della Commissione del programma proposto per lo scambio:

- le spese di viaggio relative allo scambio e ai seminari sono rimborsate dietro presentazione dei documenti giustificativi originali sulla base del costo del viaggio più breve, più rapido e meno caro (in caso di trasporto aereo, si raccomanda di utilizzare le formule economiche, tipo APEX);
- in caso di trasferte multiple accettate dalla Commissione, vengono rimborsati gli spostamenti all'interno del paese ospitante (nei limiti di tre al massimo) per raggiungere i vari luoghi di destinazione;
- non vengono rimborsate le visite richieste dall'amministrazione ospitante nel quadro delle normali attività di servizio o di altre visite facoltative; le relative spese debbono essere sostenute o dall'amministrazione ospitante, o dall'interessato stesso. Non vengono parimenti rimborsati gli spostamenti locali e le spese di taxi;
- eventuali visite eccezionali, ad oltre 100 km di distanza dal luogo di destinazione, che forniscano un reale apporto alla qualità dello scambio, possono essere rimborsate dietro presentazione di una previa domanda di autorizzazione alla Commissione, debitamente motivata (nei limiti di tre al massimo);
- il numero dei giorni per il calcolo delle indennità di soggiorno si basa su un arrivo e una partenza il più possibile ravvicinati rispetto all'inizio e alla fine dello scambio o dei seminari, tenuto conto della succitata regolamentazione.

## 6. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione consiste dei seguenti documenti:

- un formulario di domanda compilato nella propria lingua e firmato. Il modello figura nell'allegato II della guida per i candidati. Le domande devono essere firmate dal responsabile dell'amministrazione d'origine che conferma l'appoggio dell'autorità firmataria per la candidatura e la partecipazione della propria amministrazione al finanziamento delle spese a suo carico (cfr. 5);
- un formulario di domanda compilato nella lingua dello scambio. Si prega di utilizzare il formulario nella lingua pertinente, da richiedersi ai coordinatori nazionali;
- un curriculum vitae nella propria lingua;
- un curriculum vitae nella lingua dello scambio, che deve essere dettagliato come la versione nella propria lingua;
- descrizione dettagliata nella propria lingua (una pagina) del lavoro del candidato e settori d'interesse nel paese ospitante. La descrizione deve concentrarsi sulle funzioni relative all'applicazione della normativa CE. Più la descrizione del lavoro del candidato è precisa, più facile sarà per il coordinatore del paese ospitante e per l'amministrazione ospitante trovare un inserimento adeguato;
- descrizione dettagliata nella lingua dello scambio (una pagina) del lavoro del candidato e settori d'interesse nel paese ospitante. Questa versione deve essere altrettanto dettagliata di quella nella propria lingua perché su di essa si baseranno il coordinatore del paese ospitante e l'amministrazione ospitante per decidere se ed in quale settore amministrativo organizzare lo scambio e con quale programma.

La domanda di partecipazione completa deve essere inviata al coordinatore nazionale del paese d'origine. Gli indirizzi dei coordinatori Karolus di ciascuno Stato membro figurano nell'allegato IV. Il coordinatore nazionale verificherà che la domanda è completa e soddisfa i requisiti essenziali (competenze del candidato nel settore richiesto, conoscenze linguistiche). Se tutto è regolare la domanda è inviata alla Commissione europea che decide in merito al suo accoglimento.

Poiché gli scambi e i seminari si svolgono durante tutto l'anno, le domande possono essere presentate in qualsiasi momento.

## 7. Partecipazione

L'iter delle varie fasi della partecipazione al programma Karolus è il seguente:

- presentazione della domanda al coordinatore nazionale;
- invio della domanda dal coordinatore nazionale alla Commissione europea;
- conferma della Commissione europea al coordinatore nazionale e all'IEPA;
- conferma del coordinatore nazionale al candidato;
- l'IEPA invita il partecipante al seminario introduttivo presso l'IEPA, Maastricht (Paesi Bassi);
- partecipazione al seminario introduttivo a Maastricht;
- il candidato riceve conferma dello scambio da parte dell'IEPA;
- svolgimento dello scambio;

- invio della relazione sullo scambio all'IEPA, all'amministrazione ospitante e al coordinatore del paese d'origine;
- partecipazione al seminario di valutazione presso l'IEPA a Maastricht.

**8. Atti ufficiali della CE relativi al programma Karolus**

A titolo informativo sono indicati di seguito i riferimenti dei documenti comunitari ufficiali relativi al programma Karolus:
- decisione 92/481/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, GU L 286, del 1.10.92, pag. 65;
- decisione 93/10/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, GU L 8, del 14.1.93, pag. 17;
- decisione 93/11/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, GU L 8, del 14.1.93, pag. 31;
- decisione 93/698/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, GU L 321, del 23.12.93, pag. 31;
- decisione 94/818/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994, GU L 337, del 24.12.94, pag. 89;
- decisione 95/28/CE della Commissione, del 10 febbraio 1995, GU L 37, del 17.2.95, pag. 39.

Per ulteriori informazioni contattare il coordinatore nazionale del paese d'origine e l'Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht (PB) (vedasi allegato IV).

Allegati: da I a IV

ALLEGATO I

**PROGETTO**

**PROGRAMMA KAROLUS**
**SETTORI DI ATTIVITÀ GIUDICATI PRIORITARI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI SCAMBI NEL 1998**

- Prodotti farmaceutici e medicinali veterinari (funzionari con incarichi di responsabilità in materia di autorizzazione e di controllo dei medicinali, compresa la realizzazione di una rete di collegamenti telematici nel campo dell'informatica medica che deve garantire la riservatezza e la sicurezza degli scambi informatici dei dati corrispondenti; personale incaricato delle buone prassi di fabbricazione (BPF), dei controlli sui produttori conformemente alla Direttiva 75/319/CEE; personale incaricato della vigilanza del mercato dei prodotti medicinali, in particolare il personale dei laboratori ufficiali di controllo);

- Appalti pubblici (funzionari aventi incarichi di responsabilità nei servizi amministrativi incaricati delle procedure di aggiudicazione di appalti d'importo pari o superiore alle soglie di cui alle direttive 92/50/CEE[1], 93/36/CEE[2], 93/37/CEE[3] e 93/38/CEE[4] del Consiglio, inclusi i funzionari di autorità indipendenti che svolgono un ruolo di organizzazione, di controllo o di vigilanza sui sistemi di aggiudicazione degli appalti pubblici o nello sviluppo delle attività di formazione connesse con la fase attuale della realizzazione di tali sistemi e di sviluppo delle competenze in materia di appalti pubblici)

- Controllo all'esportazione di determinati beni e tecnologie a duplice uso contemplati dal regolamento n° 3381/94/CE del Consiglio[5], fatta salva l'applicazione delle disposizioni nazionali per la protezione dei segreti di difesa (funzionari con incarichi di responsabilità in tema d'autorizzazione all'esportazione e di controllo)

- Controllo all'esportazione di beni culturali (funzionari con incarichi di responsabilità in tema di concessione delle autorizzazioni all'esportazione e di controllo, ove tali controlli non siano svolti dalle amministrazioni doganali) (regolamento del Consiglio 3911/92/CEE[6])

- Controllo all'atto della fabbricazione, immissione sul mercato, importazione e esportazione dei prodotti precursori di droghe, qualora siano affidati ad amministrazioni diverse da quelle doganali (personale con incarichi di responsabilità in tema di concessione delle autorizzazioni all'importazione e all'esportazione e di controllo) (direttiva 92/109/CEE[7] del Consiglio e

---

[1] GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.
[2] GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.
[3] GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.
[4] GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.
[5] GU L 367 del 31.12.1994, pag. 1.
[6] GU L 395 del 31/12/1992, pag. 1
[7] GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76.

**regolamento del Consiglio 3677/90/CEE[8]; regolamento della Commissione (CEE) 3769/92[9])**

- Controllo all'importazione e all'esportazione delle specie animali e vegetali protette in applicazione della convenzione "CITES" (regolamento 338/97/CE del Consiglio[10]) (personale degli organismi di gestione competenti con incarichi di responsabilità in tema di autorizzazione delle importazioni ed esportazioni)

- Veterinari (personale incaricato del controllo sugli animali vivi e sui prodotti zootecnici nelle aziende agricole, nei mercati, negli stabilimenti di produzione, di trasformazione e di stoccaggio dei prodotti zootecnici e negli uffici frontalieri di ispezione, come pure personale dipendente dai laboratori che partecipano allo svolgimento dei controlli nel quadro della tutela della sanità pubblica, della sanità animale, del benessere degli animali e del rispetto delle norme zootecniche e di quelle relative all'identificazione degli animali)[11]

- Valutazione della conformità e sorveglianza del mercato: funzionari che intervengono nell'applicazione delle direttive in materia di giocattoli (88/378/CEE[12], modificata dalla direttiva 93/68/CEE[13]), dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE[14], modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE[15] e 96/58/CEE[16]), strumenti di misura (90/384/CEE[17], modificata dalla direttiva 93/68/CEE), bassa tensione (73/23/CEE[18], modificata dalla direttiva 93/68/CEE), compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE[19], modificata dalle direttive 92/31/CEE[20] e 93/68/CEE), apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (94/9/CE[21]), dispositivi medici (93/42/CEE[22]), apparecchi a gas (90/396/CEE[23], modificata dalla direttiva 93/68/CEE), apparecchi a pressione (97/23/CE[24]), prodotti chimici, esplosivi ad uso civile, macchine, veicoli a motore, imbarcazioni da diporto; funzionari responsabili dell'applicazione dei diversi strumenti della politica della qualità

---

8 GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.
9 GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.
10 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
11 Il programma specifico "veterinari" è assunto a carico nel 1998 dal programma KAROLUS, in quanto le disponibilità di bilancio rendono problematica l'organizzazione del settimo programma di scambi di veterinari da parte della DG IV-Agricoltura.
12 GU L 187 del 16.07.1988, pag. 1.
13 GU L 220 del 30.08.1993, pag. 1.
14 GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.
15 GU L 276 del 09.11.1993, pag. 11.
16 GU L 236 del 18.9.1996, pag. 44.
17 GU L 189 del 20.07.1990, pag. 1..
18 GU L 77 del 26.03.1973, pag. 29.
19 GU L 139 del 23.05.89, pag. 19.
20 GU L 123 del 12.05.1992, pag. 11.
21 GU L 100 del 19.04.1994, pag. 1.
22 GU L 169 del 12.07.1993, pag. 1.
23 GU L 196 del 26.07.1990, pag. 15.
24 GU L 181 del 09.07.1997, pag. 1.

- Prodotti alimentari (funzionari incaricati del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, nel quadro delle direttive 89/397/CEE[25] del Consiglio e 93/99/CEE del Consiglio[26] sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari, in particolare per quanto riguarda l'igiene, di cui alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio[27])

- Settore fitosanitario (funzionari incaricati del controllo fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali sui luoghi di produzione e ai punti di ingresso nella Comunità nonché quelli incaricati dell'omologazione e del controllo nel settore dei prodotti fitofarmaceutici e quelli incaricati della qualità delle sementi) (direttive 77/93/CEE, 91/414/CEE, 76/895/CEE, 86/362/CEE e 363/CEE, 90/642/CEE, regolamento CEE n. 2092/91, direttive 66/400-404/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 458/CEE, 91/682/CEE, 92/33 e 34/CEE)

- Enti creditizi, imprese di assicurazione e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (funzionari degli enti responsabili della vigilanza in materia)

- Prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario ai fini del riciclaggio dei capitali (funzionari incaricati dell'applicazione della direttiva del Consiglio 91/308/CEE[28])

- Contraffazione e pirateria (funzionari incaricati di vigilare sulla corretta applicazione, nel mercato interno, della legislazione comunitaria in materia di proprietà intellettuale ed industriale[29]);

- Protezione dei consumatori nei settori seguenti: sicurezza generale dei prodotti, credito al consumo, viaggi "tutto compreso", interessi economici dei consumatori e accesso alla giustizia

- Protezione dei dati personali (funzionari che esercitano competenze presso organismi nazionali incaricati di vigilare sull'applicazione delle disposizioni nazionali in forza della direttiva del Consiglio 95/46/CE[30]

- Gestione del trasferimento di rifiuti tra Stati membri

- Trasporti stradali (funzionari incaricati dell'attuazione e dell'effettiva applicazione delle regolamentazioni, soprattutto in campo sociale e tecnico)

---

[25] GU L 186 del 30.06.1989, pag. 23.
[26] GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.
[27] GU L 175 del 19.07.1993, pag. 1.
[28] GU L 166 del 28.06.1991, p. 77.
[29] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 213; direttiva 89/104/CEE del Consiglio - GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1; regolamenti del Consiglio: n. 40/94/CE - GU L 11 del 14.01.1994, pag. 1; n. 1768/92/CEE - GU L 182 del 02.07.1992, pag. 1; n. 2100/94/CE - GU L 227 del 01.09.1994, pag. 1; regolamento n. 1610/96/CE del Parlamento e del Consiglio - GU L 198 del 08.08.1996, pag. 30; direttive del Consiglio: 87/54/CEE - GU L 24 del 27.01.1987, pag. 36; 91/250/CEE - GU L 122 del 17.05.1991, pag. 42; 93/83/CEE - GU 248 del 06.10.1993, pag. 15; direttiva del Parlamento e del Consiglio 96/9/CE - GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20
[30] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- Trasporti marittimi: controllo nei porti, ad opera di ispettori marittimi, della conformità delle navi alle regole internazionali in materia di sicurezza marittima e di protezione dell'ambiente (direttiva del Consiglio 95/21/CE[31])

- Trasporti aerei: personale incaricato dell'attuazione e dell'effettiva applicazione delle normative in materia di licenze per le compagnie aeree (regolamento (CEE) 2407/92 del Consiglio[32]), di diritti di traffico (regolamento 2408/92/CEE del Consiglio[33]), di reti aeroportuali, di assistenza a terra e di tasse di aeroporto, di sicurezza aeronautica (regolamento 3922/91/CEE del Consiglio[34]) ed in particolare del rilascio delle licenze aeronautiche (direttiva 91/670/CEE del Consiglio[35]), nonché del controllo sugli aeromobili dei paesi terzi

- Funzionamento dei programmi statistici legati al mercato interno (programmi settoriali di scambi di beni e di servizi tra Stati membri) (regolamento del Consiglio 3330/91/CEE[36])

- Concorrenza (funzionari o altro personale aventi responsabilità nell'elaborazione e nell'applicazione delle regole di concorrenza in materia di intese, posizioni dominanti e concentrazioni)

- Telecomunicazioni (funzionari delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), competenti in ciascuno degli Stati membri per la disciplina del mercato nazionale delle telecomunicazioni)[37]

- Servizi audiovisivi, in particolare applicazione della direttiva 97/36/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE (coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive[38])

- Libera circolazione delle persone (funzionari incaricati del riconoscimento dei diplomi, del rilascio dei permessi di soggiorno alle persone che beneficiano del diritto comunitario (cfr. NB 2), delle questioni di sicurezza sociale nonché dell'applicazione dei principi della libertà di circolazione nei settori prioritari della funzione pubblica nazionale, vale a dire pubblica istruzione, sanità pubblica, ricerca a fini civili e organismi pubblici che gestiscono un servizio commerciale; ispettori del lavoro ed agenti dei servizi pubblici per l'occupazione)

---

[31] GU L 157 del 07.07.1995, pag. 1.
[32] GU L 240 del 04.08.1992, pag. 1.
[33] GU L 240 del 04.08.1992, pag. 8.
[34] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.
[35] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 21.
[36] GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1.
[37] GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.
[38] GU L 202 del 30.07.1997, pag. 60.

- Diritto del lavoro (funzionari incaricati dell'attuazione e del controllo dell'applicazione delle direttive sul diritto del lavoro[39], nonché dell'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne (accesso all'occupazione, alla formazione ed alla promozione professionale, condizioni di lavoro (direttiva 76/207/CEE) ed in materia di sicurezza sociale (dir. 79/7/CEE) - inclusi gli ispettori del lavoro;

- Protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (funzionari incaricati del controllo dell'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio[40] e direttive particolari)

- Applicazione della direttiva 83/189/CEE[41] (funzionari responsabili del sistema di scambio di messaggi relativi alla notifica preliminare di progetti di regolamentazioni tecniche nazionali)

- Applicazione della decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (funzionari incaricati del coordinamento delle notifiche delle misure previste nella decisione[42]);

- Prodotti chimici (funzionari responsabili dell'immissione sul mercato di sostanze pericolose[43], della notifica di nuove sostanze pericolose, del controllo sulle esportazioni ed importazioni di prodotti chimici pericolosi[44], del controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti[45]);

- Biotecnologia (funzionari responsabili delle procedure di autorizzazione delle emissioni nell'ambiente o dell'aspetto parere scientifico/valutazione del rischio di prodotti consistenti in o contenenti organismi geneticamente modificati)[46]

- Controllo delle sostanze che inquinano l'atmosfera (funzionari responsabili delle ispezioni in materia di produzione, immissione sul mercato ed esportazione di combustibili liquidi, composti organici volatili, sostanze che riducono lo strato di ozono[47]).

***

---

[39] Direttive del Consiglio: n. 75/129/CEE - GU L 48 del 22.02.1975, pag. 29; n 77/187/CEE - GU L 61 del 05.03.1977, pag. 26; n. 80/987/CEE - GU L 283 del 20.10.1980, pag. 23; n. 91/383/CEE - GU L 206 del 29.07.1991, pag. 19; n. 91/533/CEE - GU L 288 del 18.10.1991; n. 92/56/CEE - GU L 245 del 26.08.1992; pag. 3; n. 75/129/CEE - GU L 48 del 22.02.75, pag. 32; n. 93/104/CE - GU L 307 del 13.12.93, pag. 18; n. 94/33/CE - GU L 216 del 20.08.1994, pag. 12; n. 94/45/CE - GU L 254 del 30.09.1994, pag. 64; direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - GU L 18 del 21.01.1997, pag. 1.

[40] GU L 183 del 29.06.1989, pag. 1

[41] GU L 109 del 26.04.1983, pag. 8.

[42] GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1

[43] Direttiva del Consiglio 67/548/CEE - GU L 196 del 16.08.1967.

[44] Regolamento del Consiglio (CE) 2455/92 - GU L 251 del 29.08.1992, pag. 1.

[45] Regolamento del Consiglio (CEE) 793/93 del 23.03.1993 - GU L 84 del 05.04.1993, p. 1.

[46] Direttiva del Consiglio 90/220/CEE - GU L 117 dell'8.05.1990, p. 15.

[47] Direttive del Consiglio 85/210/CEE - GU L 96 del 03.04.1985, p.25; 93/12/CEE - GU L 74 del 27.03.1993, p. 81; 94/63/CE - GU L 365 del 31.12.1994, p.24; regolamento del Consiglio CE/3093/94 del 15.12.1994 - GU L 333 del 22.12.1994, p.1.

N.B.

1. I funzionari degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legislazione comunitaria sul mercato interno in settori non compresi nel succitato elenco dei settori prioritari potranno comunque presentare la loro candidatura. Dette candidature saranno esaminate, al di là delle esigenze manifestate nei settori prioritari, in funzione dell'interesse che possono presentare per l'applicazione della legislazione comunitaria e a condizione che non esista uno specifico programma comunitario per lo scambio di funzionari nel settore considerato. A titolo indicativo, i settori della legislazione comunitaria possono essere definiti per analogia facendo riferimento all'allegato del documento COM(95) 163 def./2 (Libro bianco - Preparazione degli Stati associati dell'Europa centrale e orientale alla loro integrazione nel mercato interno dell'Unione).

2. D'altro canto, per quel che riguarda le possibilità di scambi tra funzionari degli Stati membri che operano nel settore della giustizia e degli affari interni, occorre ricordare l'esistenza di programmi specifici (ODYSSEUS[48], compreso il capitolo documenti falsi ex SHERLOCK, OISIN[49], GROTIUS[50]). In particolare, la Commissione vigilerà per garantire una congrua complementarità fra le azioni relative ai funzionari incaricati del rilascio dei titoli di soggiorno, finanziate nel quadro del programma KAROLUS, e quelle finanziate nell'ambito di ODYSSEUS, che si rivolge ai funzionari incaricati del rilascio dei titoli di soggiorno alle persone che non beneficiano del diritto comunitario.
Nel settore delle dogane e delle imposte indirette, esistono scambi di funzionari nel quadro dei programmi MATTHAEUS[51] e FISCALIS[52].

[48] GU L 99, del 31.3.1998, p. 2.
[49] GU L 7, del 10.01.1977, pag. 6.
[50] GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 3.
[51] Decisione 91/341/CEE. del Consiglio. GU L 187 del 13.07.1991, pag. 41.
[52] Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 888/98/CE - GI L 126 del 28.4.1998, pag.1.

ALLEGATO II

## PROGRAMMA DI SCAMBIO DI FUNZIONARI

Da compilare dal candidato (A MACCHINA p.f.) e da inviare al coordinatore nazionale (cf. guida del candidato, allegato IV-II) (Allegare un Curriculum Vitae ed una descrizione del lavoro svolto nell'Amministrazione di origine ed indicare i settori di interesse nell'Amministrazione ospitante)

Cognome: .............................. Nome: .............................. Sesso: ..............................
Data di nascita: ..............................
Indirizzo privato: ..............................

Telefono privato: ..............................
Indirizzo di servizio:

Telefono: .............................. Telefax: ..............................
Amministrazione: ..............................
Servizio: ..............................
Funzioni: ..............................
Conoscenze linguistiche (indicare il livello di comprensione e di espressione orale e scritta): ....

Sede di destinazione:
- preferenza n. 1: ..............................
- preferenza n. 2: ..............................

Durata del soggiorno:
Data (dal ... al...): -
- preferenza n. 1: ..............................
- preferenza n. 2: ..............................

Servizio ospitante:
- preferenza n. 1: ..............................
- preferenza n. 2: ..............................

Precedenti contatti con l'amministrazione ospitante: si/ no
Precisare:
Settore del diritto comunitario oggetto della formazione: ..............................

Motivazione della domanda: ..............................

---

Da compilare a cura dell'amministrazione di origine :

LA FIRMA DEL PRESENTE MODULO GARANTIRA LA PARTECIPAZIONE DEL CANDIDATO AL PROGRAMMA. ESSA SARA CONSIDERATA COME UN IMPEGNO A FINANZIARE PER IL 50 % LE SPESE DI SOGGIORNO (CFR. DECISIONE 92/481/CEE DEL CONSIGLIO, ART.9 - GU L 286 DEL 1°10.1992)

Autorità responsabile
Cognome: .............................. Nome: ..............................
Funzioni: ..............................
Telefono: .............................. Telefax: ..............................
Data: .............................. Firma: ..............................

ANNEXE II

## PROGRAMME D'ECHANGE DE FONCTIONNAIRES

A remplir par le candidat (à la machine à écrire s.v.p.) et à adresser au coordonnateur national (cf. guide du candidat, annexe IV-II) (prière d'ajouter une description des tâches exercées dans votre administration d'origine et les sujets d'intérêt dans l'administration hôte)

Nom : ............................ Prénom : ......................... Sexe : ..........................
Date de naissance : ..............................................................................
Adresse privée : .....................................................................................
.............................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................
Adresse professionnelle :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Téléphone : ..................................... Téléfax : .........................................
Administration : .....................................................................................
Service : ..................................................................................................
Fonction : ................................................................................................
Connaissances linguistiques (indiquez votre niveau de compréhension orale et écrite et d'expression orale et écrite) : ..............................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Lieu de destination :
- choix 1 : ..................................................
- choix 2 : ..................................................
Durée du séjour : ...................................................................................
Dates possibles du séjour :
- choix 1 : ..................................................
- choix 2 : ..................................................
Service d'accueil :
- choix 1 : ..................................................
- choix 2 : ..................................................
Contacts préalables avec l'administration d'accueil : oui / non
laquelle : ................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Sujet du droit communautaire faisant l'objet de la formation : ..................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Motivations : .........................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

---

A remplir par l'administration d'origine :

LA SIGNATURE DE CE FORMULAIRE GARANTIRA LA PARTICIPATION DU CANDIDAT AU PROGRAMME. ELLE SERA CONSIDEREE COMME UN ENGAGEMENT A FINANCER 50% DES FRAIS DE SEJOUR IMPLIQUES (VOIR DECISION DU CONSEIL 92/481 CEE, ART.9 - JO L 286 DU 1.10.1992).

Autorité responsable :
Nom : ............................................ Prénom : .............................................
Fonction : ........................................ ..........................................................
Téléphone : ...................................... Téléfax : .............................................
Date : ............................................. Signature : ..........................................

**ANNEX II**

**EXCHANGE PROGRAMME OFFICIALS**

To be completed (in type) by the applicant and sent to the national coordinator (see Annex IV-II to the Guide for applicants) (Please attach a description of your duties in your home administration and the areas of interest to you in the host administration)

Name: ............................First name: .......................Sex: ...........................
Date of birth: ..........................................................................................
Private address: ......................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Telephone: ..............................................................................................
Business address:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Telephone: .....................................Telefax: ..........................................
Administration: ........................................................................................
Service: ...................................................................................................
Post: ........................................................................................................
Knowledge of languages (please indicate your level of listening and reading and of speaking and writing): ....................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Exchange location:
- first choice: ......................................................................
- second choice: ..................................................................

Length of stay: .........................................................................................
Possible dates:
- first choice: ......................................................................
- second choice: ..................................................................

Host department:
- first choice: ......................................................................
- choice 2: ..........................................................................

Have you had previous contact with the host administration? .. Yes/No
If so, in what connection? ........................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Area(s) of Community law forming the object of the training: ...............................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Reasons for applying: ..............................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

To be completed by the administration of origin:

THE SIGNATURE ON THIS FORM WILL GUARANTEE THE APPLICANT'S PARTICIPATION IN THE PROGRAMME AND WILL BE CONSIDERED AS A COMMITMENT TO FINANCE 50% (SEE COUNCIL DECISION 92/481/EEC, ART. 9 - OJ No L 286 OF 1.10.1992) OF THE SUBSISTENCE COSTS INVOLVED.

Authority responsible:
Name: ...........................................First name: ......................................
Post: ........................................................................................................
Telephone: .....................................Telefax: ..........................................
Date: ............................................Signature: ........................................

ANHANG II

## AUSTAUSCHPROGRAMM FÜR BEAMTE

Vom Bewerber bitte mit Schreibmaschine auszufüllen und an den Koordinator seines Heimatmitgliedstaates (vgl. Leitfaden für den Bewerber, Anhang IV-II) zu senden. Fügen Sie bitte eine Beschreibung Ihrer Tätigkeit in der Verwaltung bei und geben Sie an, für welche Arbeitsbereiche der Gastverwaltung Sie sich interessieren.

Name: .............................. Vorname: .............................. Geschlecht: ....................
Geburtsdatum: ..............................................................................................
Privatadresse: ..............................................................................................
..............................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................
Dienstadresse: ..............................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Telefon: ............................................ Telefax: ............................................
Verwaltung: ..................................................................................................
Dienststelle: ..................................................................................................
Dienststellung: ..............................................................................................
Sprachkenntnisse (Bitte geben Sie an, in welchem Maß Sie mündlich und schriftlich die Fremdsprache verstehen und sich in ihr ausdrücken können)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Bestimmungsstaat :
1. Wunsch: ..........................................................
2. Wunsch: ..........................................................
Dauer des Aufenthalts:
..............................................................................................................
Mögliche Daten für den Austausch:
1. Wunsch: ..........................................................
2. Wunsch: ..........................................................
Gastdienststelle:
1. Wunsch: ..........................................................
2. Wunsch: ..........................................................
Bestehen bereits Kontakte zur Gastverwaltung? ja/nein
Welche Verwaltung? ........................................................................................
..............................................................................................................
Gemeinschaftsrechtliches Thema des Austauschs :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Grund für Bewerbung: ....................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

---

Von der entsendenden Verwaltung auszufüllen:

MIT DER UNTERSCHRIFT WIRD GEWÄHRLEISTET, DASS DER BEWERBER AN DEM AUSTAUSCH TEILNIMMT. DAMIT WIRD ZUGLEICH DIE VERPFLICHTUNG ÜBERNOMMEN, 50 % DER MIT DEM AUSTAUSCH VERBUNDENEN AUFENTHALTSKOSTEN ZU TRAGEN (SIEHE ARTIKEL 9 DER ENTSCHEIDUNG 92/481/EWG DES RATES, ABL. NR. L 286 VOM 1.10.1992).

Verantwortliche Verwaltung:
Name: ............................................ Vorname: ............................................
Dienststellung: ..............................................................................................
Telefon: ............................................ Telefax: ............................................
Datum: ............................................ Unterschrift: ............................................

ANEXO II

**PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS**

Parte que deberá cumplimentar el candidato (sírvanse escribir a máquina) y enviar al Coordinador nacional (cf. Guía del candidato, anexo IV-II). No olvide adjuntar una descripción del trabajo realizado en su Administración de origen y de las materias que le interesan en la Administración de acogida.

Apellidos: ................................Nombre:................................Sexo:.................................
Fecha de nacimiento: ...........................................................................................
Domicilio: ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
Teléfono: ............................................................................................................
Dirección administrativa:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Teléfono: ..............................................Fax:.....................................................
Administración: ...................................................................................................
Servicio: ..............................................................................................................
Cargo: ..................................................................................................................
Conocimiento de idiomas (indíquese el nivel de comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita): .................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Lugar de destino:
- 1 a opción: ..........................................................................
- 2 a opción: ..........................................................................
Duración de la estancia: .......................................................................................
Fechas de estancia posibles:
- 1 a opción: ..........................................................................
- 2 a opción: ..........................................................................
Servicio de destino:
- 1 a opción: ..........................................................................
- 2 a opción: ..........................................................................
Contactos previos con la Administración de acogida: sí / no
Especifíquese cuál:...............................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Areas del Derecho Comunitario que constituyen el objeto de la formación: ................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Motivos de la solicitud: .........................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

---

Parte reservada a la Administración de origen:

LA FIRMA DE ESTE IMPRESO GARANTIZARA LA PARTICIPACIÓN DEL CANDIDATO EN EL PROGRAMA. SE CONSIDERARA QUE, MEDIANTE LA MISMA, LA ADMINISTRACIÓN SE COMPROMETE A FINANCIAR EL 50% DE LOS GASTOS DE ESTANCIA (VÉASE DECISIÓN DEL CONSEJO 92/481 CEE, ART. 9 - DO L 286 DE 1.10.1992).

Responsable:
Apellidos: ..............................................Nombre: ....................................................
Cargo: .....................................................................................................................
Teléfono: ................................................Fax:..........................................................
Fecha: .....................................................Firma:.......................................................

ALLEGATO III

## INDENNITÀ DI SOGGIORNO

L'importo quotidiano delle indennità varia in funzione del paese di destinazione secondo la seguente tabella:

| PAESE | ECU |
|---|---|
| Austria | 120* |
| Belgio | 120 |
| Danimarca | 145 |
| Finlandia | 120* |
| Francia | 120 |
| Germania | 120 |
| Grecia | 120 |
| Irlanda | 124 |
| Italia | 133 |
| Lussemburgo | 120 |
| Paesi Bassi | 120 |
| Portogallo | 120 |
| Regno Unito | 136 |
| Spagna | 124 |
| Svezia | 120* |

Gli importi sono ridotti del 25% per i periodi superiori ad un mese.

* Importo provvisorio in attesa che sia presa una decisione sugli importi definitivi delle indennità di soggiorno applicabili nei nuovi Stati membri.

ALLEGATO IV

## INDIRIZZI UTILI

### I. A LIVELLO COMUNITARIO:

Commissione delle Comunità europee
Mercato interno e servizi finanziari
Rue de la Loi, 200
B - 1049 BRUXELLES
Tel. +32/(0)2/295.63.97/295.74.56
Fax: +(32/(0)2/296.09.50

Institut Européen d'Administration publique (IEAP)
O.L Vrouweplein 22
P.O. Box 1229
NL-6201 HE MAASTRICHT
Tel.: +31/(0)43.3296.222/3296.317
Telex: 56892 EIPA NL
Fax: +31/(0)43.3296.296

### II. A LIVELLO DI STATI MEMBRI:

I - ITALIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
U.A.G.P./Servizio affari internazionali
Corso Vittorio Emanuele II, 116
I - 00186 ROMA
Tel.: 06.6899 7398
Fax: 06.6899 7321

Note aggiuntive

## Note aggiuntive dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht

---

## Attività del programma KAROLUS - Secondo semestre 1998

### Programmazione preliminare[1]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **I coordinatori inviano i programmi dettagliati di scambio all'IEAP al più tardi entro il:** | 24 luglio | 25 settembre | 9 ottobre | 30 ottobre |
| **seminario introduttivo** | 8-11 settembre | 3-6 novembre | 17-20 novembre | 8-11 dicembre |
| **lo scambio può iniziare dal:** | 14 settembre | 9 novembre | 23 novembre | 14 dicembre |

## Attività del programma KAROLUS - 1999

### Programmazione preliminare

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **I coordinatori inviano i programmi dettagliati di scambio all'IEAP al più tardi entro il:** | 11 dicembre 1998 | 22 gennaio | 9 aprile | 28 maggio | 16 luglio |
| **seminario introduttivo** | 19-22 gennaio | 2-5 marzo | 18-21 maggio | 6-9 luglio | 24-27 agosto |
| **lo scambio può iniziare dal:** | 25 gennaio | 8 marzo | 25 maggio | 12 luglio | 30 agosto |

### Invio delle candidature

Le candidature dovrebbero essere trasmesse ai coordinatori nazionali il più presto possibile ed in ogni caso entro il 30 aprile 1999.
Le candidature dovrebbero essere trasmesse dai coordinatori nazionali alla Commissione entro il 14 maggio 1999.

[1] La partecipazione ad un seminario introduttivo deve precedere ogni scambio. I seminari introduttivi saranno tenuti solo se perverrà all'IEAP un sufficiente numero di programmi dettagliati di scambio nei termini indicati e se sono approvati dalla Commissione Europea; i seminari di valutazione non saranno tenuti prima del 1999.

**Programma di scambio**

I programmi di scambio devono essere definiti al più tardi entro la metà di luglio 1999.

**Seminari introduttivi**

I seminari introduttivi saranno organizzati fino alla fine di agosto 1999 al più tardi; per la pianificazione preliminare dei seminari introduttivi, cfr. sopra.
L'organizzazione di tali seminari dipenderà dal numero dei partecipanti, cioè dal numero dei programmi dettagliati di scambio trasmessi all'IEAP in tempo ed approvati dalla Commissione europea.

**Periodi di scambio**

I periodi di scambio devono essere completati al più tardi entro la fine di ottobre 1999.

**Seminari di valutazione**

I seminari di valutazione sono programmati solo per il 1999 e l'ultimo seminario di valutazione avrà luogo all'inizio di dicembre 1999.
Sono provvisoriamente pianificati i seguenti seminari di valutazione:

- 15-16 aprile 1999;
- 24-25 giugno 1999;
- 7- 8 ottobre 1999;
- 6- 7 dicembre 1999;
- 9-10 dicembre 1999.

**98A6249**

## MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 luglio 1998, n. **179/E.**

**Tributi dei comuni e delle province - Definizione della sanzione ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - Modalità di versamento ed adempimenti.**

*Ai comuni*
*Alle province*
*Alle direzioni regionali delle entrate*

e, per conoscenza:

*All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)*
*All'Unione province italiane (UPI)*

L'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, come integrato dal decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998, (applicabile anche in materia di tributi locali per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 16 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997) stabilisce che i procedimenti in corso alla data del primo aprile 1998 «possono essere definiti quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'art. 17, comma 3».

L'art. 5 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate dell'11 giugno 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dello stesso giorno) stabilisce che «il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie a seguito di ravvedimento operoso o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997, afferenti i tributi dei comuni e delle province, con esclusione dell'INVIM, è eseguito secondo le stesse modalità ed utilizzando la medesima modulistica prevista per i singoli tributi cui si riferisce».

La presente circolare è diretta a fornire istruzioni sulle modalità di versamento dell'importo dovuto dai contribuenti che intendono definire le sanzioni, ai sensi e nei limiti indicati dal predetto terzo comma dell'art. 25, in materia di tributi dei comuni e delle province (esclusa l'INVIM).

Salvo quanto si dirà nel prosieguo in merito alla TARSU diversa da quella giornaliera; il versamento dell'importo dovuto, previo suo arrotondamento alle mille lire per eccesso o per difetto, va eseguito entro sessanta giorni dall'11 giugno 1998 (data di emanazione del predetto decreto), operando nel modo seguente:

*a)* Per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili (ICI) il versamento va effettuato in favore del comune avente diritto, tramite il concessionario della riscossione territorialmente competente (il numero di conto corrente postale del concessionario deve essere quello dedicato alla riscossione dell'ICI in autotassazione), utilizzando il bollettino, con caratteri in colore rosso, approvato con il decreto interministeriale 12 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del successivo 20 maggio.

Va compilata soltanto la parte relativa: all'importo versato, al numero di conto corrente postale e alla indicazione del competente concessionario della riscossione, alle generalità e codice fiscale del contribuente, al comune di ubicazione degli immobili. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco.

Il bollettino può essere utilizzato sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli del concessionario della riscossione.

*b)* Per quanto riguarda l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e rofessioni (ICIAP) il versamento va effettuato direttamente sul conto corrente postale del comune avente diritto, utilizzando il bollettino, con caratteri in colore verde, approvato con il decreto interministeriale del 9 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del successivo 13 giugno.

Va compilata soltanto la parte relativa: all'importo versato, al numero di conto corrente postale ed al comune intestatario del conto stesso, alle generalità e codice fiscale del contribuente. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco.

*c)* Per quanto concerne l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa comunale o provinciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il versamento va effettuato direttamente in favore del comune o della provincia avente diritto oppure, se il servizio di accertamento e riscossione è affidato in concessione, tramite il concessionario.

Per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, va utilizzato il bollettino, con caratteri in colore blu chiaro, approvato con il decreto interministeriale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Per la TOSAP e tassa smaltimento giornaliera, va utilizzato il bollettino, con caratteri in colore arancione, approvato con lo stesso decreto del 5 agosto.

Va compilata soltanto la parte relativa: all'importo versato, al numero di conto corrente postale del comune o della provincia ovvero del concessionario, con l'indicazione dell'intestatario del conto stesso alle generalità e codice fiscale del contribuente, al comune o provincia interessati. La restante parte dei bollettini va lasciata in bianco.

*d)* Per quanto concerne la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), diversa da quella giornaliera, ed i relativi tributo provinciale ed addizionali ex ECA, non potendo i tributi in commento essere riscossi se non tramite ruolo, è sufficiente che il contribuente, entro i predetti 60 giorni dall'11 giugno 1998 invii al comune che ha emesso il provvedimento sanzionatorio una istanza irrevocabile con la quale chieda la definizione ai sensi del comma 3 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 472/1997, specificandovi gli estremi (numero e data) del provvedimento medesimo. In caso di già avvenuta iscrizione a ruolo, il comune provvede allo sgravio dell'importo, a titolo di sanzione,

non ancora pagato dal contribuente, che eccede quanto dovuto ai sensi del precitato comma 3 dell'art. 25; in caso contrario, provvede all'iscrizione in apposito ruolo della somma dovuta ai sensi del comma 3 in discorso, da pagare in unica soluzione.

*e)* Per quanto riguarda altri tributi comunali e provinciali, quali le tasse sulle concessioni comunali ed il canone per il disinquinamento delle acque, il versamento va eseguito utilizzando, laddove non esista una modulistica per lo specifico tributo, un normale bollettino di conto corrente postale.

È interesse del contribuente:

qualora non sia stata ancora introdotta una controversia, dare notizia, eccezion fatta per i tributi di cui alla lettera *d)*, dell'intervenuto versamento al comune o provincia che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, specificando gli estremi (numero e data) del predetto provvedimento, la denominazione del tributo, la data e l'importo del versamento, con la seguente indicazione «Definizione ai sensi del comma 3 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 472/1997» (nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione, per l'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP, sia affidato in concessione, le notizie di cui trattasi saranno fornite a tale concessionario);

qualora, invece, sia stata introdotta una controversia, dare notizia, secondo le modalità sovraindicate ed anche per i tributi di cui alla lettera *d)*, dell'intervenuto versamento all'organo, giurisdizionale o amministrativo, presso il quale pende la lite, allegando fotocopia della ricevuta del versamento stesso.

I concessionari della riscossione eseguono il riversamento al comune o provincia avente diritto, nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

*Il direttore generale*
*del Dipartimento delle entrate*
ROMANO

98A6250

## AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 8 luglio 1998, n. **26**.

**Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1998/99.**

*Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione cereali - Gabinetto di analisi entomologiche*

*Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)*

*Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)*

*Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)*

*Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane (Copagri)*

*All'Associazione nazionale cerealisti*

*All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici*

*All'associazione Italmopa*

*All'Unipi*

La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nei corso della campagna di commercializzazione 1998/1999.

1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio 1998 e termina il 30 giugno 1999. Tuttavia, gli acquisti dei cereali offerti all'intervento sono effettuati soltanto nel periodo dal 1° agosto 1998 al 30 aprile 1999, come disposto dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del 30 giugno 1992. Si precisa che il termine del 30 aprile 1999 è perentorio e pertanto verranno considerate decadute le offerte pervenute all'A.I.M.A. successivamente a tale termine.

2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orozo, granturco e sorgo) devono soddisfare alle seguenti condizioni e requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 689/92 del 19 marzo 1992 e successive modificazioni:

essere raccolti nella Comunita;

essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;

essere di qualita sana, leale e mercantile ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 689/92;

presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nell'annessa tabella *A*.

3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'AIMA, a pena di inammissibilita, con domanda scritta redatta in conformita del modello (allegato 1*A* e 1*B*) spedita in plico raccomandato o trasmessa tramite telefax, con obbligo di inviare senza indugio la documentazione in originale. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto n. 490 e successive modifiche ai fini della richiesta della prescritta certificazione antimafia.

Qualora l'offerta sia ammissibile, l'AIMA comunichera all'offerente il centro di intervento e l'assuntore presso il quale dovra essere effettuato il conferimento.

La quantità di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore non scaricata.

4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove è stoccato al momento dell'offerta fino ai centro di intervento, verso il quale sarà avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente.

Se invece il magazzino designato dall'AIMA non è il centro d'intervento verso il quale il prodotto può essere avviato con la minore spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e sostenute dall'AIMA stessa. A tal fine il conferente dovrà inviare apposita documentazione giustificativa delle spese di trasporto

sostenute; qualora tali spese siano superiori a quelle riconosciute dall'AIMA, la stessa rimborserà la somma inferiore.

Nel caso in cui i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino, (corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'AIMA all'ente assuntore nonché le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nei magazzino del centro di intervento più vicino, tale importo è di L. 6.200/t.

5. La presa in carico dei cereali è subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo che l'intera partita da consegnare nei magazzini dell'assuntore possieda la qualità e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.

Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio con l'offerente per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.

Dal campione rappresentativo verranno costituiti sei esemplari, di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine, ma comunque non oltre tre giorni al Gabinetto di analisi entomologiche del Ministero per le politiche agricole, via Sallustiana, 10 - Roma

L'esito dell'accertamento analitico sarà comunicato dall'AIMA all'assuntore ai fini dei conseguenti adempimenti.

In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal predetto laboratorio, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso. Nell'ipotesi di controversia si procederà ad effettuare i controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

Qualora dal certificato di analisi risultino soddisfatte le condizioni previste per il conferimento, l'assuntore emetterà la bolletta di acquisto per la partita di cereali conferita in conformità delle disposizioni stabilite dal contratto di assuntoria.

La data della bolletta di acquisto è quella del certificato di analisi.

Fermo restando l'obbligo dell'assuntore di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, l'AIMA sottoporrà successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, paragrafo 6.a) del regolamento n. 689/92, modificato con il regolamento CEE n. 2507/97 del 15 dicembre 1997.

La bolletta di acquisto, unitamente alla fattura di vendita, deve essere trasmessa dall'assuntore all'AIMA via fax entro e non oltre tre giorni dalla ricezione della comunicazione della presa in carico. Contestualmente devono essere inviati in plico raccomandato gli originali dei predetti documenti insieme con la prescritta fidejussione di importo pari ai 30% ai netto di I.V.A. del controvalore del prodotto conferito, da redigere in conformità del modello allegato n. 2.

Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso assuntore o legato da vincolo di parentela fino al secondo grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'assuntore, il prelevamento dei campioni e la verifica dei peso della partita verranno effettuate, con le modalità sopra indicate, da personale dell'AIMA e di organismi di controllo incaricati dall'AIMA medesima.

Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto è ammassato al momento dell'offerta, la presa in carico può essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le seguenti condizioni previste dall'art. 3 paragrafo 6.b) del regolamento (CEE) n. 689/92 e successive modifiche:

nella contabilità di magazzino siano indicati la quantità constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura, i trattamenti effettuati e gli eventuali trasferimenti;

l'ente assuntore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilità di magazzino;

le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilità di magazzino coincidano con quelle risultanti da un campione rappresentativo della partita costituito in base a campioni prelevati da personale dell'AIMA o da organismi di controllo incaricati dall'AIMA medesima.

6. Per tutti i cereali il prezzo d'intervento è di 119,19 ECU/tonnellata, al quale si applica il tasso di conversione in moneta nazionale in vigore alla data di inizio della consegna fisica del prodotto, come stabilito dall'art. 10 dei regolamento (CEE) n. 1068/93 del 30 aprile 1993.

Per il mais e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei mesi di agosto e settembre è quello di maggio 1998 e cioè 126,89 ECU/t.

Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle (B - C - D - E - F - G) nonché della maggiorazione mensile previste in relazione al mese di consegna del prodotto.

Il pagamento dei prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato direttamente dall'AIMA tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in carico del prodotto.

Considerata la perentorietà del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo, per cause non imputabili all'AIMA, saranno a carico degli operatori responsabili.

Le associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli associati e gli altri operatori del settore.

*Il direttore generale reggente*
*per gli interventi nel mercato agricolo*
LAZZERESCHI

ALLEGATO 1*A*

ALL' A.I.M.A.
Divisione VII
Via Palestro, 81
00185 R O M A

OGGETTO: Offerta di cereale all'intervento.
Campagna di commercializzazione 1998/99.

Il sottoscritto .................. nato a ........ il ........ residente a ........... via ...................... n°......... nella qualità di legale rappresentate di .............. (denominazione o ragione sociale) con sede in .................. P. I.V.A. n°................

**OFFRE**

a codesta Azienda tonn. ........................ di (tipo di cereale). Il suddetto cereale, stoccato presso i magazzini di ................... siti in ........................ via ........................ n° ... è stato prodotto in (stato membro) nell'anno ......... e i documenti commerciali e fiscali comprovanti il luogo e l'anno di produzione sono depositati presso ................ .

Le caratteristiche medie riscontrate sono le seguenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Umidità | ..........% | Bianconati | ........% |
| Spezzati | ..........% | Tannino | ........% |
| Impurità relative ai chicchi (farinose) | .........% | Peso specifico | ......... |
| | | Proteine | ........% |
| Volpati fusariati | ..........% | Hagberg | ....... sec |
| Germinati | ..........% | Zeleny | .......ml |
| Impurità varie (nulle) | .....% | | |

**CHIEDE**

che il prodotto venga consegnato presso i magazzini dell'Ente assuntore ................ siti in ............... via ............ e che il pagamento del prezzo dei cereali conferiti venga effettuato con le seguenti modalità:

() accredito in c/c bancario (cod. ABI .... cod. CAB .... c/c n° ....);
() assegno circolare non trasferibile;
() assegno di traenza.

In relazione alla presente offerta il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che **non esistono** rapporti di parentela fino al 2° grado o di appartenenza allo stesso gruppo finanziario o di affari tra l'offerente e l'Ente assuntore.

Data,

FIRMA

---

ALLEGATO 1*B*

ALL' A.I.M.A.
Divisione VII
Via Palestro, 81
00185 R O M A

OGGETTO: Offerta di cereale all'intervento.
Campagna di commercializzazione 1998/99.

Il sottoscritto .................. nato a ........ il ........ residente a ........... via ...................... n°......... nella qualità di legale rappresentate di .............. (denominazione o ragione sociale) con sede in .......................... P. I.V.A. n°.................

**OFFRE**

a codesta Azienda tonn. ......................... di (tipo di cereale).
Il suddetto cereale, stoccato presso i magazzini di ..................
siti in ........................ via ........................ n° ...
è stato prodotto in (stato membro) nell'anno ......... e i documenti commerciali e fiscali comprovanti il luogo e l'anno di produzione sono depositati presso ................ .
Le caratteristiche medie riscontrate sono le seguenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Umidità | ..........% | Bianconati | ........% |
| Spezzati | ..........% | Tannino | ........% |
| Impurità relative ai chicchi (farinose) | .........% | Peso specifico | ......... |
| Volpati fusariati | ..........% | Proteine | ........% |
| Germinati | ..........% | Hagberg | ....... sec |
| Impurità varie (nulle) | .....% | Zeleny | .......ml |

**CHIEDE**

che il prodotto venga consegnato presso i magazzini dell'Ente assuntore ................ siti in .............. via ............ e che il pagamento del prezzo dei cereali conferiti venga effettuato con le seguenti modalità:

() accredito in c/c bancario (cod. ABI .... cod. CAB .... c/c n° ....);
() assegno circolare non trasferibile;
() assegno di traenza.

In relazione alla presente offerta il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che <u>esistono</u> rapporti (di parentela fino al 2° grado) e/o (di appartenenza allo stesso gruppo finanziario) e/o (di affari tra l'offerente e l'Ente assuntore).

Data,

FIRMA

ALLEGATO 2A

## FIDEJUSSIONE BANCARIA

### PREMESSO

- che la ditta ................................ (denominazione o ragione sociale) con sede in ............ è iscritta nell'Albo degli Enti Assuntori dell'A.I.M.A. per il settore dei cereali;
- che nella predetta qualità di assuntore ha stipulato un contratto per il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'A.I.M.A. in applicazione della regolamentazione comunitaria;
- che a termini del predetto contratto deve prestare una cauzione nella misura del 30% al netto di I.V.A. del controvalore del prodotto conferito all'intervento a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e degli obblighi eventualmente derivanti dall'art. 2043 c.c.;
- che nel caso di specie la cauzione ammonta a £. ............... per tonnellate .............. di ............ prese in carico nella campagna di commercializzazione 1998/99;

### .CIO' PREMESSO

l'Istituto di Credito ................ (denominazione o ragione sociale) in persona di (1) ............... dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore congiuntamente e solidalmente con la ditta ......................... a favore dell'A.I.M.A. fino alla concorrenza di £. ...................(lire ...............) a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assuntoria di cui in premessa.

La sottoscritta Banca si obbliga, quindi, in virtù della presente fidejussione, a pagare all'A.I.M.A., entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta della stessa mediante lettera raccomandata A. R., senza osservanza di particolari modalità nè preventiva escussione della ditta .................. quanto da quest'ultima dovuto all'A.I.M.A., per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo fidejuvato, anche in presenza di eccezioni da parte del debitore garantito.

La Banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Ditta, di cui all'art. 1944 c.c..

La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 c.c..

---

(1) Cognome, nome e qualifica del rappresentante legale o negoziale.

La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 c.c. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che la ditta abbia maturato nei confronti dell' A.I.M.A..

La presente fidejussione ha validità di mesi dodici e cioè fino al .............. e può essere svincolata soltanto con apposita dichiarazione scritta dell'A.I.M.A..

Qualora entro 30 giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta alla Banca la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende prorogata per un periodo di un mese dalla scadenza e così via per ulteriori periodi mensili fino a quando non perverrà la comunicazione di svincolo.

Alla presente fidejussione si applicano le disposizioni di cui al Reg. CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche.

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'A.I.M.A. è quello di Roma.

DATA

LA BANCA

---------

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1957, 1242 e 1247 c.c. nonchè quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante.

LA BANCA

---------

ALLEGATO 2*B*

POLIZZA FIDEJUSSORIA

PREMESSO

- che la ditta ................ (denominazione o ragione sociale) con sede in .............. (in seguito denominata "contraente") è iscritta nell'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A. per il settore dei cereali:
- che nella predetta qualità di assuntore ha stipulato un contratto per il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'A.I.M.A. in applicazione della regolamentazione comunitaria;
- che a termini del predetto contratto deve prestare una cauzione nella misura del 30 % al netto di I.V.A. del controvalore del prodotto conferito all'intervento a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e degli obblighi eventualmente derivanti dall'art. 2043 c.c.;
- che nel caso di specie la cauzione ammonta a £. ............ per tonnellate ........... di ............ prese in carico nella campagna di commercializzazione 1998/99;

CIO' PREMESSO

la società .......................... (in seguito denominata Società) autorizzata all' esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento del ........ (1) in data pubblicato nella G. U. n° .... del ....., domiciliata in ................ con la presente polizza, si costituisce fidejussore del Contraente - il quale accetta per sè e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'A.I.M.A. (C.F. 00965621006), alle condizioni che seguono, fino alla concorrenza di £. ................ (lire ..................) a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assuntoria di cui in premessa.

---

(1) Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (I.S.V.A.P.).

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

| | PREMIO | | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Periodo iniziale | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Supplementi | ______ | ______ | ______ | ______ |

Ai soli fini della determinazione del premio, la presente polizza ha la durata di mesi dodici e cioè fino al ....... .

Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto in ...... il ....... .

Il pagamento dell'importo di £. .......... dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato per mani del sottoscritto oggi ......... alle ore ....... in .......... .

AGENTE O ESATTORE

______________

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Disciplina normativa
La presente polizza è disciplinata dalle norme contenute nel Reg. CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche nonchè dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E L'A.I.M.A.

ART. 1 - Oggetto della garanzia
La Società garantisce all'A.I.M.A. per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato, la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente (e gli interessi maturati come previsto in premessa).

ART. 2 - Durata della garanzia
La garanzia prestata con la presente polizza a favore dell' A.I.M.A. ha la validità di dodici mesi dalla data di emissione della polizza ed è automaticamente rinnovata di anno in anno sino ad esito della garanzia contrattuale assunta e comunque svincolabile tramite formale disdetta dell'A.I.M.A..

ART. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento
Qualora ricorrano i presupposti di cui al terzo trattino della premessa per la restituzione dell'anticipo, l'A.I.M.A., con lettera inviata per conoscenza anche alla Società, inviterà il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di trenta giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, l'A.I.M.A. richiederà il versamento della somma medesima alla Società che provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione
La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 cod. civ..
La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 cod. civ..
La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili diversi da quelli che il Contraente abbia maturato nei confronti dell'A.I.M.A. limitatamente al settore specifico considerato nella presente polizza.

ART. 5 - Surrogazione
La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate all'A.I.M.A. in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
L'A.I.M.A. faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 - Forma delle comunicazioni alla Società
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società.

ART. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra la Società e l'A.I.M.A. è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'A.I.M.A. stessa.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL CONTRAENTE

ART. 8 - Premio
Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla Società.

ART. 9 - Rivalsa
Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all' A.I.M.A. oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ..

ART. 10 - Rivalsa delle spese di recupero
Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 11 - Controgaranzia
La Società avrà facoltà di chiedere al Contraente - e questi sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei seguenti casi:
1) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
2) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
3) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dall'A.I.M.A. anche a titolo diverso da quello al quale si riferisce la presente polizza e/o inebiti rimborsi o restituzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
4) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza delle operazioni garantite con la presente polizza o di altre operazioni analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fidejussorie o di fidejussioni in genere.

La mancata costituzione della controgaranzia non potrà in nessun caso essere opposta all'A.I.M.A. dalla Società.

ART. 12 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società o alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 14 - Foro competente
In caso di controversia fra la Società ed il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

____________ ____________

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:
- ART. 4 - (Rinuncia ad opporre eccezioni all'A.I.M.A);
- ART. 7 - (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

____________ ____________

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:
- ART. 9 - (Rinuncia ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 ccd. civ.);
- ART. 11 - (Deposito cautelativo);
- ART. 14 - (Deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE

____________

TABELLA *A*

## Requisiti minimi di qualità che devono presentare i cereali per essere ammessi all'intervento

| | Frumento duro | Frumento tenero | Segala | Orzo | Granturco | Sorgo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenore massimo di umidità | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
| B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| di cui: | | | | | | |
| 1. Chicchi spezzati | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| 2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3) | 5 % | 7 % | 5 % | 12 % | 5 % | 5 % |
| di cui: | | | | | | |
| a) Chicchi striminziti | | | | | — | — |
| b) Altri cereali | 3 % | | | } 5 % | | |
| c) Chicchi attaccati da parassiti | | | | | | |
| d) Chicchi che presentano colorazioni del germe | | | — | — | — | — |
| e) Chicchi scaldati per essiccamento | 0,50 % | 0,50 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| 3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi: | 5 % | — | — | — | — | — |
| di cui: | | | | | | |
| — chicchi colpiti da fusariosi | 1,5 % | — | — | — | — | — |
| 4. Chicchi germinati | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| 5. Impurità varie (Schwarzbesatz) | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| di cui: | | | | | | |
| a) semi estranei: | | | | | | |
| — nocivi | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
| — altri | | | | | | |
| b) chicchi avariati: | | | | | | |
| — chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida | 0,05 % | 0,05 % | | | | |
| — altri | | | | | | |
| c) Impurità propriamente dette | | | | | | |
| d) Pule | | | | | | |
| e) Segala cornuta | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | — | — | — |
| f) Chicchi cariati | | | — | — | — | — |
| g) Insetti morti e frammenti di insetti | | | | | | |
| C. Percentuale massima di chicchi biancomati, anche parzialmente: | 40 % | — | — | — | — | — |
| D. Tenore massimo di tannino | — | — | — | — | — | 1 % (¹) |
| E. Peso specifico minimo | 78 kg/hl | 72 kg/hl | 68 kg/hl | 62 kg/hl | — | — |
| F. Tasso di proteine | 11,5 % (¹) | — | — | — | — | — |
| G. Tempo di caduta (Hagberg) | 220 | 220 | — | — | — | — |
| H. Indice di Zeleny | — | 20 | — | — | — | — |

(¹) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.»

TABELLA *B*

**Maggiorazioni per cereali il cui tenore di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo**

| Tasso di umidità | Cereali diversi dal frumento duro | Frumento duro |
|---|---|---|
| 13,4 | 0,1 | — |
| 13,3 | 0,2 | — |
| 13,2 | 0,3 | — |
| 13,1 | 0,4 | — |
| 13,0 | 0,5 | — |
| 12,9 | 0,6 | — |
| 12,8 | 0,7 | — |
| 12,7 | 0,8 | — |
| 12,6 | 0,9 | — |
| 12,5 | 1,0 | — |
| 12,4 | 1,1 | 0,1 |
| 12,3 | 1,2 | 0,2 |
| 12,2 | 1,3 | 0,3 |
| 12,1 | 1,4 | 0,4 |
| 12,0 | 1,5 | 0,5 |
| 11,9 | 1,6 | 0,6 |
| 11,8 | 1,7 | 0,7 |
| 11,7 | 1,8 | 0,8 |
| 11,6 | 1,9 | 0,9 |
| 11,5 | 2,0 | 1,0 |
| 11,4 | 2,1 | 1,1 |
| 11,3 | 2,2 | 1,2 |
| 11,2 | 2,3 | 1,3 |
| 11,1 | 2,4 | 1,4 |
| 11,0 | 2,5 | 1,5 |
| 10,9 | 2,6 | 1,6 |
| 10,8 | 2,7 | 1,7 |
| 10,7 | 2,8 | 1,8 |
| 10,6 | 2,9 | 1,9 |
| 10,5 | 3,0 | 2,0 |
| 10,4 | 3,1 | 2,1 |
| 10,3 | 3,2 | 2,2 |
| 10,2 | 3,3 | 2,3 |
| 10,1 | 3,4 | 2,4 |
| 10,0 | 3,5 | 2,5 |
| 9,9 | — | 2,6 |
| 9,8 | — | 2,7 |
| 9,7 | — | 2,8 |
| 9,6 | — | 2,9 |
| 9,5 | — | 3,0 |
| 9,4 | — | 3,1 |
| 9,3 | — | 3,2 |
| 9,2 | — | 3,3 |
| 9,1 | — | 3,4 |
| 9,0 | — | 3,5 |

TABELLA *C*

**Detrazioni per il frumento duro il cui tasso di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo**

| Tasso di umidità | Percentuale |
|---|---|
| 13,6 | 0,1 |
| 13,7 | 0,2 |
| 13,8 | 0,3 |
| 13,9 | 0,4 |
| 14,0 | 0,5 |
| 14,1 | 0,6 |
| 14,2 | 0,7 |
| 14,3 | 0,8 |
| 14,4 | 0,9 |
| 14,5 | 1,0 |

TABELLA *D*

**Detrazioni per cereali il cui peso specifico differisce da quello considerato per la qualità tipo**

**Frumento tenero**

| Chilogrammi per ettolitro | in % |
|---|---|
| *Detrazioni* | |
| meno di 76—75 | 0,5 |
| meno di 75—74 | 1,0 |
| meno di 74—73 | 1,5 |
| meno di 73—72 | 2,0 |

**Segala**

| Chilogrammi per ettolitro | in % |
|---|---|
| *Detrazioni* | |
| meno di 70,0—69,0 | 0,5 |
| meno di 69,0—68,0 | 1,0 |

**Orzo**

| Chilogrammi per ettolitro | in % |
|---|---|
| *Detrazioni* | |
| meno di 64,0—62,0 | 1,0 |

TABELLA *E*

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI PER CONTENUTO DI IMPURITA' OLTRE I LIMITI
DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITA'

| CLASSIFICAZIONE DELLE IMPURITA' | TOLLERANZA % | LIMITI MASSIMI RICEVIBILITA' PER CLASSE % | LIMITE MASSIMO RICEVIBILITA' COMPLESSIVE % | DESCRIZIONI |
|---|---|---|---|---|
| FRUMENTO DURO<br>a) Cariossidi spezzate | 3 | 6 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi) | 2 | 5 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| c) Impurita' relative ai chicchi (Volpati) | 2 | 5 | 12 | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| d) Chicchi germinati | 2,5 | 4 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| e) Impurita' varie (Schwarzbesatz) | 0,5 | 3 | | 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| f) Chicchi bianconati | 20 | 40 | 40 | 0,2% per ogni differenza supplementare dello 1% o frazione oltre il limite di tolleranza |
| FRUMENTO TENERO<br>a) Cariossidi spezzate | 3 | 5 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi) | 5 | 7 | 12 | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| d) Chicchi germinati | 2,5 | 6 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| e) Impurita' varie (Schwarzbesatz) | 1 | 3 | | 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| SEGALA<br>a) Cariossidi spezzate | 3 | 5 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi) | 3 | 5 | 12 | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| d) Chicchi germinati | 2,5 | 6 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| e) Impurita' varie (Schwarzbesatz) | 1 | 3 | | 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |

*segue:* TABELLA *E*

| CLASSIFICAZIONE DELLE IMPURITA' | TOLLERANZA % | LIMITI MASSIMI RICEVIBILITA' PER CLASSE % | LIMITE MASSIMO RICEVIBILITA' COMPLESSIVE % | DESCRIZIONI |
|---|---|---|---|---|
| ORZO<br>a) Cariossidi spezzate | 3 | 5 | 12 | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi) | 5 | 12 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| d) Chicchi germinati | 2,5 | 6 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| e) Impurita' varie (Schwarzbesatz) | 1 | 3 | | 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| GRANTURCO E SORGO<br>a) Cariossidi spezzate | 4 | 10 | 12 | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi) | 4 | 5 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| d) Chicchi germinati | 2,5 | 6 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| e) Impurita' varie (Schwarzbesatz) | 1 | 3 | | 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |

TABELLA *F*

## Detrazioni per il tasso di proteine del frumento tenero

| Tenore di proteine (N × 5,7) | Detrazione in percentuale |
|---|---|
| Meno di 11,5 — 11,0 | 1,0 |
| Meno di 11,0 — 10,5 | 2,0 |
| Meno di 10,5 — 10,0 | 3,0 |
| Meno di 10,0 — 9,5 | 4,0 |
| Meno di 9,5 | 5,0 |

TABELLA *G*

## Metodo pratico di calcolo della detrazione da applicare al prezzo del sorgo

1. *Dati di base*

. P = percentuale in tannino rispetto alla materia secca

0,4 % = percentuale di tannino oltre al quale viene applicata la detrazione

11 % (¹) = detrazione corrispondente all'1 % di tannino riferito alla sostanza secca.

2. *Calcolo della detrazione*

La detrazione, espressa in percentuale da applicare al prezzo d'intervento, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$11 \ (P - 0{,}40)$$

(¹) Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1 000 g di sostanza secca:

a) Energia metabolizzabile pollo di 1 000 g di sostanza secca di sorgo con un contenuto teorico di tannino dello 0 %: 3 917 Kcal;

b) Riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1 000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino: 419 Kcal.

c) Differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo: 1,0 − 0,30 = 0,70.

d) Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un contenuto di tannino dell'1,0 % e quella del sorgo con un contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %):

$$100 - \left( \frac{3\,917 - (419 \times 1{,}0)}{3\,917 - (419 \times 0{,}30)} \times 100 \right) = 7{,}74\ \%$$

e) Percentuale di detrazione corrispondente ad un contenuto di tannino dell'1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %:

$$\frac{7{,}74}{0{,}70} = 11\ \%$$

98A6251

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 23 giugno 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. William Solomon Steenkamp, console generale della Repubblica del Sud Africa a Milano.

In data 30 giugno 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Guido Levera, console onorario della Repubblica di Lituania a Milano.

**98A6303-98A6253**

### Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Corumbà (Brasile) e modificazione alla circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Campo Grande (Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis)*;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in Corumbà (Brasile) è soppressa.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale sinora attribuita all'agenzia consolare onoraria in Corumbà viene assegnata al vice consolato onorario in Campo Grande (Brasile), posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo, che risulta così modificata: i municipi di Alto Araguaia, Itiquira, Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde De Mato Grosso, Rio Negro, Camapuà, Cassilandia Coaguinho, Rochedo, Inocencia, Paranaiba, Aparecida De Toboado, Agua Clara, Rio Pardo, Jaraguari, Sidrolandia, Tres Lagoas, Brasilandia, Maracajù, Rio Brillante, Nova Andradina Bataguacu, Anaurilandia, Balaiporà, Ivinhema, Gloria De Dourados, Jatei, Fatima, De Sul, Dourados, Itapora, Ponta Porà, Carapò, Naviral, Amanbai, Terenos e la città dei Corumbà, Paiaguas, Santa Filomena, Necholandia e Coimbra.

Il presente decreto, che sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 9 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

**98A6252**

### Ristrutturazione della rete consolare onoraria in Brasile

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis)*;

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Franca (Brasile) un'agenzia consolare onoraria posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo con circoscrizione territoriale: il municipio di Franca.

Art. 2.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Ribeirao Preto (Brasile) risulta di conseguenza così modificata: i municipi di Ribeirao Preto, Batatais, Cajurù, Orlandia Sao Joaquim De Barra, Sertaozinho, Sao Simao, Bebedouro, Barretos, Olimpia, Pitangueiras, Igaparava, Ituverava, Jaboticabal e Guariba.

Art. 3.

È istituito in Limeira (Brasile) un'agenzia consolare onoraria posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo con circoscrizione territoriale: il municipio di Limeira.

Art. 4.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Campinas (Brasile) risulta di conseguenza così modificata: i municipi di Americana, Araras, Brotas, Capivari, Casa Branca, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Itù, Leme, Mococa, Mogi Guacù, Mogi Mirim, Pinhal, Sao Josè Do Rio Pardo, Serra Negra, Socorro e Tietè.

Art. 5.

È istituito in Piracicaba (Brasile) un'agenzia consolare onoraria posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo con circoscrizione territoriale: il municipio di Piracicaba.

Il presente decreto, che sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

**98A6302**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.2939-XV.J(1506) del 4 giugno 1998, la polvere da caccia denominata «CBP 3», che la Cheddite Italia S.p.a., con sede in Livorno, intende importare dalla Cheddite Suisse di Isleten - Svizzera, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella 1ª categoria - gruppo «*A*» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2938-XV.J(1504) del 4 giugno 1998, la polvere da caccia denominata «CBP 1», che la Cheddite Italia S.p.a., con sede in Livorno, intende importare dalla Cheddite Suisse di Isleten - Svizzera, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella 1ª categoria - gruppo «*A*» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**98A6255**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Gran Premio di F.3 di Monza e per la ricostruzione della Cappella del Guarini - 1998.** (Estrazione del 28 giugno 1998).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran Premio di F.3 di Monza e per la ricostruzione della Cappella del Guarini - 1998, avvenuta in Roma il 28 giugno 1998:

*Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie O n. 99485 di lire 2 miliardi abbinato alla vettura n. 22 di Maurizio Mediani;

2) Biglietto serie G n. 68999 di lire 500 milioni abbinato all'imbarcazione Soc. Parco del Tevere;

3) Biglietto serie AM n. 03199 di lire 150 milioni abbinato alla vettura n. 20 di Nicola Cadei;

4) Biglietto serie AD n. 05502 di lire 150 milioni abbinato all'imbarcazione Soc. Parco del Po - Torino;

5) Biglietto serie AE n. 26966 di lire 50 milioni abbinato alla vettura n. 3 di Donny Crevels;

6) Biglietto serie Q n. 53729 di lire 50 milioni abbinato all'imbarcazione Soc. Parco del Circeo.

*Premi di seconda categoria:*

N. 10 premi di lire 30 milioni cadauno:

1) serie C n. 72121;
2) serie I n. 25332;
3) serie P n. 73225;
4) serie AB n. 05887;
5) serie AB n. 23085;
6) serie AB n. 37975;
7) serie AC n. 39747;
8) serie AI n. 38490;
9) serie AM n. 75066;
10) serie AM n. 76211.

*Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie O n. 99485 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie G n. 68999 L. 2.500.000;
3) Biglietto serie AM n. 03199 L. 1.500.000;
4) Biglietto serie AD n. 05502 L. 1.500.000;
5) Biglietto serie AE n. 26966 L. 1.000.000;
6) Biglietto serie Q n. 53729 L. 1.000.000.

Ai venditori dei 10 premi di seconda categoria L. 600.000 ciascuno.

**98A6286**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa agricola a responsabilità limitata «Car Uno a r.l.», in Busana.**

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 26 giugno 1998 il dott. Luciano Ragone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Car Uno a r.l.», con sede in Busana (Reggio Emilia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 1° ottobre 1993, in sostituzione del dott. Tiziano Scalabrini, dimissionario, a completamento della terna.

**98A6256**

# MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vigonovo**

Con decreto n. 60458 del 12 giugno 1998, del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in comune di Vigonovo, (Venezia) iscritto nel catasto terreni di Venezia al foglio n. 5 - particelle: 626, 627, 628, 629, 630, 688, 689, 876 e 877, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta - per una complessiva superficie di mq 1626 (milleseicentoventisei).

**98A6257**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Recordati»**

*Decreto A.I.C. n. 257 del 12 giugno 1998*

Specialità medicinale: «ATENOLOLO RECORDATI» nella forma e confezione: 14 compresse 100 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali, n. 1 - codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Milano, via M. Civitali, n. 1, sia dalla società Doppel farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 029533015 (in base 10), 0W58UR (in base 32);

classe: «A»; prezzo L. 5.900, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: amido di mais, magnesio carbonato, sodio laurilsolfato, gelatina, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale, angina pectoris, aritmie, intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6272

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Basecil»

*Decreto A.I.C. n. 258 del 12 giugno 1998*

Specialità medicinale: «BASECIL» nella forma e confezioni: «20» 50 compresse 20 mg e «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali, n. 1 - codice fiscale 01242570594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali, n. 1.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 032025013 (in base 10), 0YKBFP (in base 32);

classe: «A»; prezzo L. 9.400, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

30 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 032025025 (in base 10), 0YKBG1 (in base 32);

classe: «A»; prezzo L. 11.400, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Composizione:

ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato mg 20,0;

eccipienti: lattosio, talco, silice precipitata, amido di mais, cellulosa microcristallina, alluminio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 40 mg contiene:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato mg 40,0;

eccipienti: lattosio, talco, silice precipitata, amido di mais, cellulosa microcristallina, alluminio stearato, colorante E110 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia di mantenimento dell'insufficienza coronarica, prevenzione degli attacchi di angina pectoris. Trattamento post-infarto cardiaco e dell'insufficienza cronica del miocardio, anche in associazione a cardiotonici e diuretici. Per il suo profilo farmacologico, il farmaco non è idoneo al controllo degli episodi stenocardici acuti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6270

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Recofarma»

*Decreto A.I.C. n. 259 del 12 giugno 1998*

Specialità medicinale: «ATENOLOLO RECOFARMA» nella forma e confezione: 14 compresse 100 mg.

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali, n. 1 - codice fiscale 01242570594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali, n. 1.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 031225016 (in base 10), 0XSX5S (in base 32);

classe: «A»; prezzo L. 5.900, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: amido di mais, magnesio carbonato, sodio laurilsolfato, gelatina, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di originale renale, angina pectoris, aritmie, intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6271

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miodilat»

*Decreto NFR n. 260 del 12 giugno 1998*

Specialità medicinale: «MIODILAT» nella forma e confezioni: «20» 50 compresse 20 mg e «40» 30 compresse 40 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale Milano, via Civitali, n. 1 - codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Milano, via M. Civitali, n. 1, sia dalla società Doppel farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, n. 118.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 029558020 (in base 10), 0W6184 (in base 32);

classe: «A»; prezzo L. 9.400, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

30 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 029558032 (in base 10), 0W618J (in base 32);

classe: «A»; prezzo L. 11.400, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Composizione:

ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato mg 20,0;

eccipienti: lattosio, talco, silice precipitata, amido di mais, cellulosa microcristallina, alluminio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 40 mg contiene:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato mg 40,0;

eccipienti: lattosio, talco, silice precipitata, amido di mais, cellulosa microcristallina, alluminio stearato, colorante E110 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia di mantenimento dell'insufficienza coronarica, prevenzione degli attacchi di angina pectoris. Trattamento post-infarto cardiaco e dell'insufficienza cronica del miocardio, anche in associazione a cardiotonici e diuretici. Per il suo profilo farmacologico, il farmaco non è idoneo al controllo degli episodi stenocardici acuti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6268**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efexor»

*Decreto NFR n. 282 del 19 giugno 1998*

Specialità medicinale: «EFEXOR» nella forma e confezioni: 14 capsule a rilascio prolungato 75 mg e 10 capsule a rilascio prolungato 150 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland di Little Connel, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale Aprilia (Latina), via Nettunense, n. 90 - codice fiscale 00130300874.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata può essere effettuata sia dalla società Ayerst Laboratories Inc., nello stabilimento sito in Rouses Point, New York (USA), sia dalla società Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals Inc., nello stabilimento sito in Guayama - Puerto Rico (USA), i controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Newbridge, Co. Kildare (Irlanda).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 capsule a rilascio prolungato da 75 mg;

A.I.C. n. 028831055 (in base 10), 0VHVBH (in base 32);

classe: «C»;

10 capsule a rilascio prolungato da 150 mg;

A.I.C. n. 028831067 (in base 10), 0VHVBV (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni capsula da 75 mg contiene:

principio attivo: venlafaxina cloridrato 84,85 mg (pari a 75 mg di venlafaxina base);

eccipienti: cellulosa microcristallina, etilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, gelatina, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula da 150 mg contiene:

principio attivo: venlafaxina cloridrato 169,7 mg (pari a 150 mg di venlafaxina base);

eccipienti: cellulosa microcristallina, etilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, gelatina, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: Efexor è indicato per il trattamento di tutti i tipi di depressione, compresa la depressione accompagnata da ansia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6269**

## Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quinazil»

*Decreto MCR n. 283 del 19 giugno 1998*

Specialità medicinale: «QUINAZIL» nella forma e confezioni: 6 fiale i.v. 5 mg/5 ml e 12 fiale i.v. 5 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Lungo l'Ema, n. 7 - cod. fisc. 00408570489.

Modifiche apportate: confezioni:

in sostituzione delle confezioni:

6 fiale iv 5 mg/5 ml e 12 fiale iv 5 mg/5 ml sono ora autorizzate le confezioni: 5 fiale iv 5 mg/5 ml e 10 fiale iv 5 mg/5 ml;

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 fiale iv 5 mg/5 ml;

A.I.C. n. 027225061 (in base 10), 0TYUZ5 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 133.800, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

10 fiale iv 5 mg/5 ml;

A.I.C. n. 027225073 (in base 10), 0TYUZK (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 267.600, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**98A6265**

## Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Accuprin»

*Decreto MCR n. 284 del 19 giugno 1998*

Specialità medicinale: «ACCUPRIN» nella forma e confezioni: 6 fiale i.v. 5 mg/5 ml e 12 fiale i.v. 5 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Parke-Davis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo, n. 1 - codice fiscale 09810140153.

Modifiche apportate: confezioni:

in sostituzione delle confezioni:

6 fiale iv 5 mg/5 ml e 12 fiale iv 5 mg/5 ml sono ora autorizzate le confezioni: 5 fiale iv 5 mg/5 ml e 10 fiale iv 5 mg/5 ml;

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 fiale iv 5 mg/5 ml;

A.I.C. n. 027217076 (in base 10), 0TYM5N (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 133.800, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

10 fiale iv 5 mg/5 ml;

A.I.C. n. 027217088 (in base 10), 0TYM60 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 267.600, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**98A6266**

**Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Synarel»**

*Provvedimento di modifica A.I.C. n. 363 del 19 giugno 1998*

Specialità medicinale: «SYNAREL» flacone 10 ml soluzione endonasale 2 mg/ml - A.I.C. n. 028011017.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via M. Civitali, n. 1, Milano.

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

«Synarel» è indicato per il trattamento della endometriosi e dei fibromi uterini.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche in precedenza attribuite, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**98A6267**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mibecor»**

*Decreto n. 805/R.M. 334/D207 del 24 giugno 1998*

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

MIBECOR:

«100» 14 compresse film rivestite 100 mg - A.I.C. n. 033481 021;

«250» 28 compresse film rivestite 50 mg - A.I.C. n. 033481 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ris Farma S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

**98A6287**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Posicor»**

*Decreto n. 805/R.M. 20/D208 del 24 giugno 1998*

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

POSICOR:

«50» 28 compresse film rivestite 50 mg - A.I.C. n. 033252 014;

«100» 14 compresse film rivestite 50 mg - A.I.C. n. 033252 026.

È consentito lo smaltimento scorte fino a data di scadenza di validità del prodotto.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Roche Registration Limited, titolare dell'autorizzazione, presentata per il tramite della ditta Roche S.p.a., rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

**98A6288**

# MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 15 luglio 1998*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1775,83 |
| ECU | 1948,62 |
| Marco tedesco | 985,97 |
| Franco francese | 294,11 |
| Lira sterlina | 2911,12 |
| Fiorino olandese | 874,62 |
| Franco belga | 47,814 |
| Peseta spagnola | 11,619 |
| Corona danese | 258,77 |
| Lira irlandese | 2480,66 |
| Dracma greca | 5,922 |
| Escudo portoghese | 9,637 |
| Dollaro canadese | 1198,83 |
| Yen giapponese | 12,617 |
| Franco svizzero | 1169,85 |
| Scellino austriaco | 140,14 |
| Corona norvegese | 232,56 |
| Corona svedese | 221,12 |
| Marco finlandese | 324,42 |
| Dollaro australiano | 1106,70 |

**98A6393**

**Revoca alla ditta Frisone Rocco della concessione dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.**

Con decreto ministeriale n. 28/197ab-*bis* del 25 giugno 1998 è stata revocata l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla ditta Frisone Rocco.

**98A6254**

## Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1998

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | INCASSI | PAGAMENTI | DIFFERENZE |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1997 | 337.632.324.918 | | |
| Gestione di bilancio – Entrate finali | 152.656.743.676.344 | | |
| Gestione di bilancio – Spese finali | | 191.050.397.923.478 | — 38.393.654.247.134 |
| Gestione di bilancio – Rimborso di prestiti | | 101.338.467.077.250 | |
| Gestione di bilancio – Accensione di prestiti | 147.013.487.074.060 | | |
| TOTALE | 299.670.230.750.404 | 292.388.865.000.728 | 7.281.365.749.676 |
| Gestione di tesoreria – Debiti di tesoreria | 1.347.695.880.506.730 | 1.673.113.926.342.170 | — 325.418.045.835.434 |
| Gestione di tesoreria – Crediti di tesoreria (*a*) | 1.016.952.174.632.480 | 698.655.272.979.554 | 318.296.901.652.927 |
| TOTALE | 2.364.648.055.139.210 | 2.371.769.199.321.720 | — 7.121.144.182.507 |
| Decreti ministeriali di scarico | | 0 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 2.664.655.918.214.540 | 2.664.158.064.322.450 | |
| Fondo di cassa al 30 aprile 1998 | | 497.853.892.087 | |
| TOTALE A PAREGGIO | 2.664.655.918.214.540 | 2.664.655.918.214.540 | |

SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 31 dicembre 1997 | Al 30 aprile 1998 | VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento) |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | 337.632.324.918 | 497.853.892.087 | 160.221.567.169 |
| Crediti di tesoreria | 939.381.346.733.043 | 621.084.445.080.116 | — 318.296.901.652.927 |
| TOTALE | 939.718.979.057.961 | 621.582.298.972.203 | — 318.136.680.085.758 |
| Debiti di tesoreria | 1.232.694.679.413.047 | 907.276.633.577.613 | 325.418.045.835.427 |
| Situazione del Tesoro (+ attività; — passività) | — 292.975.700.355.079 | — 285.694.334.605.410 | — 7.281.365.749.669 |

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.332.202.

*Il dirigente:* FAGIANI

*Il direttore generale del Tesoro:* DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1998

| INCASSI | | PAGAMENTI | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO I — **Entrate tributarie** ............ | **137.368.000.000.000** * | | | | |
| TITOLO II — **Entrate extratributarie** ....... | **12.540.355.089.087** * | | | | |
| **ENTRATE CORRENTI** . | **149.908.355.089.087** | TITOLO I — **Spese correnti** ............... | **181.564.939.006.203** | Risparmio pubblico ..... | — 31.656.583.917.116 * |
| TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti** .... | **2.748.388.587.257** * | TITOLO II — **Spese in conto capitale** ........ | **9.485.458.917.275** | | |
| **ENTRATE FINALI** ... | **152.656.743.676.344** | **SPESE FINALI** ... | **191.050.397.923.478** | Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+) | — 38.393.654.247.134 |
| | | TITOLO III — **Rimborso di prestiti** ........... | **101.338.467.077.250** | | |
| TITOLO IV — **Accensione di prestiti** ........... | **147.013.487.074.060** | | | | |
| **ENTRATE COMPLESSIVE** .............. | **299.670.230.750.404** | **SPESE COMPLESSIVE** . | **292.388.865.000.728** | Saldo di esecuzione del bilancio ............ | 7.281.365.749.676 |

* Dati provvisori

**98A6258**

# BANCA D'ITALIA

**Situazione al**

| ATTIVO | | | | | Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente |
|---|---|---|---|---|---|
| ORO | | | | | |
| I — In cassa L. | | | 11.208.353.071.105 | | |
| II — In deposito all'estero » | | | 22.918.213.003.187 | 34.126.566.074.292 | |
| CREDITI IN ORO (IME) L. | | | | 8.892.654.783.974 | |
| CASSA » | | | | 19.758.371.320 | |
| RISCONTI E ANTICIPAZIONI | | | | | |
| I — Risconto di portafoglio L. | | | 135.143.087.563 | | |
| II — Anticipazioni: | | | | | |
| — in conto corrente L. | | 1.338.832.615.833 | | | |
| — a scadenza fissa » | | — | | | |
| — di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 » | | 29.085.269.626.000 | 30.424.102.241.833 | | |
| III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L. | | | — | 30.559.245.329.396 | |
| EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L. | | | | — | |
| ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA | | | | | |
| I — ECU L. | | | 15.182.633.141.935 | | |
| II — Altre attività: | | | | | |
| — biglietti e divise L. | | 7.082.953.344 | | | |
| — corrispondenti in conto corrente » | | 5.803.622.775.953 | | | |
| — depositi vincolati » | | 2.061.088.612.060 | | | |
| — diverse » | | 9.177.477.866.355 | 17.049.272.207.712 | 32.231.905.349.647 | |
| CREDITI IN DOLLARI (IME) L. | | | | 6.289.978.402.773 | |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI | | | | | |
| I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L. | | | 45.048.766.321.050 | | |
| II — Conti speciali » | | | 5.619.991.323.046 | 50.668.757.644.096 | |
| CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO | | | | | |
| I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 L. | | | — | | |
| II — Altri » | | | 25.720 | 25.720 | |
| CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L. | | | | 22.641.676.432.971 | |
| TITOLI DI PROPRIETÀ | | | | | |
| I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato: | | | | | |
| — in libera disponibilità L. | | 47.472.222.315.850 | | | |
| — ex lege 483/93 in libera disponibilità » | | 76.205.757.000.000 | | | |
| — per investimento delle riserve statutarie » | | 7.428.760.569.522 | | | |
| — per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... » | | 3.441.528.238.101 | 134.548.268.123.473 | | |
| II — Titoli di società ed enti: | | | | | |
| — per investimento delle riserve statutarie L. | | 56.611.079.985 | | | |
| — per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) » | | 383.316.988.967 | 439.928.068.952 | | |
| III — Azioni e partecipazioni: | | | | | |
| — di società ed enti controllati: | | | | | |
| *a)* per investimento delle riserve statutarie ... L. | 303.656.344 | | | | |
| *b)* per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) » | 194.760.188.582 | 195.063.844.926 | | | |
| — di società ed enti collegati: | | | | | |
| *a)* per investimento delle riserve statutarie ... L. | 23.889.045.308 | | | | |
| *b)* per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) » | | 23.889.045.308 | | | |
| — di altre società ed enti: | | | | | |
| *a)* per investimento delle riserve statutarie ... L. | 1.080.925.453.423 | | | | |
| *b)* per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) » | 1.153.215.362.950 | 2.234.140.816.373 | 2.453.093.706.607 | 137.441.289.899.032 | |
| FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L. | | | | 500.000.000.000 | |
| PARTECIPAZIONE ALL'IME » | | | | 191.367.846.279 | |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento) | | | | | |
| I — Procedure, studi e progettazioni L. | | | 86.050.724.842 | | |
| II — Altri oneri pluriennali » | | | 15.714.496.830 | 101.765.221.672 | |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | |
| I — Immobili a fini istituzionali L. | | | 3.445.377.465.762 | | |
| II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) » | | | 688.899.618.102 | | |
| III — Mobili » | | | 190.959.705.716 | | |
| IV — Impianti » | | | 407.464.716.397 | | |
| V — Monete e collezioni » | | | 2.354.093.038 | | |
| VI — Immobilizzazioni in corso e acconti: | | | | | |
| — Immobili a fini istituzionali e relativi impianti L. | | 718.330.375.288 | | | |
| — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti » | | | 718.330.375.288 | | |
| meno: FONDI AMMORTAMENTO L. | | | 1.708.241.448.351 | 3.745.144.525.952 | |
| ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L. | | | | 29.618.448.788 | |
| RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI | | | | | |
| I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento L. | | | — | | |
| II — Biglietti di banca in fabbricazione » | | | — | | |
| III — Altre » | | | — | — | |
| PARTITE VARIE | | | | | |
| I — Altri acconti a fornitori L. | | | 53.282.399.115 | | |
| II — Debitori diversi: | | | | | |
| — poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti) L. | | 2.893.856.834.669 | | | |
| — altri debitori » | | 6.954.582.610.571 | 9.848.439.445.240 | | |
| III — Altre L. | | | 749.802.950.175 | 10.651.524.794.530 | |
| RATEI L. | | | | 2.964.934.818.111 | |
| RISCONTI » | | | | | |
| SPESE DELL'ESERCIZIO » | | | | 883.691.295.138 | |
| L. | | | | 341.939.879.263.691 | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| I — Titoli e altri valori L. | | | 2.874.688.609.771.738 | | |
| II — Depositari di titoli e valori » | | | 20.265.210.037.184 | | |
| III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione » | | | 131.847.276.317 | | |
| IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) » | | | 42.433.735.379.348 | | |
| V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) » | | | 23.091.314.111.500 | | |
| VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) » | | | 10.450.279.611.911 | | |
| VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) » | | | 2.338.110.318.480 | 2.973.399.106.506.478 | |
| TOTALE ... L. | | | | 3.315.338.985.770.169 | |

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

*Il Governatore:* FAZIO

**97A6259**

**30 aprile 1998**

| PASSIVO | | | | Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| CIRCOLAZIONE | L. | | 109.985.670.272.000 | |
| VAGLIA CAMBIARI | » | | 615.398.592.772 | |
| ALTRI DEBITI A VISTA | » | | — | |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA | » | | 87.552.914.000.557 | |
| DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE | » | | 19.852.677.282 | |
| ALTRI DEPOSITI | | | | |
| I — In conto corrente | L. | 260.286.057.326 | | |
| II — In conto corrente vincolati a tempo | » | — | | |
| III — Per servizi di cassa | » | 82.416.104 | 260.368.473.430 | |
| CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. | L. | | 5.619.991.323.046 | |
| PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO | | | | |
| I — Depositi in valuta estera | L. | 85.834.539.869 | | |
| II — Conti dell'estero in lire | » | 38.490.529.791 | | |
| III — Altre | » | — | 124.325.069.660 | |
| DEBITI IN ECU (IME) | L. | | 15.182.633.186.747 | |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore) | » | | — | |
| DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | » | | 30.797.375.511.940 | |
| FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO | » | | 1.954.755.909.542 | |
| DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO | » | | 252.940.197.645 | |
| DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI | » | | 181.612.917.500 | |
| ACCANTONAMENTI DIVERSI | | | | |
| I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.) | L. | 28.737.575.877.666 | | |
| II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867) | » | 1.200.795.276.401 | | |
| III — Fondo svalutazione portafoglio | » | 234.919.178.078 | | |
| IV — Fondo oscillazione cambi | » | 8.474.273.466.464 | | |
| V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R. | » | 1.826.252.192.063 | | |
| VI — Fondo oscillazione titoli | » | 8.062.124.561.244 | | |
| VII — Fondo copertura perdite eventuali | » | 4.845.006.748.480 | | |
| VIII — Fondi assicurazione danni | » | 1.019.691.685.925 | | |
| IX — Fondo ricostruzione immobili | » | 2.523.801.851.969 | | |
| X — Fondo rinnovamento impianti | » | 971.250.000.000 | | |
| XI — Fondi imposte | » | 4.474.473.986.745 | | |
| XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale | » | 7.022.344.003.181 | | |
| XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati | » | 2.477.459.830 | | |
| XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297) | » | 2.296.860.639 | | |
| XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale | » | 16.539.216.378 | 69.413.822.365.063 | |
| PARTITE VARIE | | | | |
| I — Creditori diversi | L. | 78.644.175.556 | | |
| II — Altre | » | 403.078.888.293 | 481.723.063.849 | |
| RATEI | L. | | 173.960.316.108 | |
| RISCONTI | » | | | |
| CAPITALE SOCIALE | » | | 300.000.000 | |
| RISERVA ORDINARIA | » | | 4.742.755.828.568 | |
| RISERVA STRAORDINARIA | » | | 4.893.927.946.249 | |
| RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 | » | | 1.304.000.000.000 | |
| RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408 | » | | 1.278.970.875.346 | |
| RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413 | » | | 32.766.651.690 | |
| RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R. | » | | 43.963.478.666 | |
| UTILE NETTO DA RIPARTIRE | » | | 1.634.588.840.192 | |
| RENDITE DELL'ESERCIZIO | » | | 5.391.261.765.839 | |
| | L. | | 341.939.879.263.691 | |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| I — Depositanti di titoli e altri valori | L. | 2.874.688.609.771.738 | | |
| II — Titoli e valori presso terzi | » | 20.265.210.037.184 | | |
| III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto | » | 131.847.276.317 | | |
| IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine) | » | 42.433.735.379.348 | | |
| V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine) | » | 23.091.314.111.500 | | |
| VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso) | » | 10.450.279.611.911 | | |
| VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso) | » | 2.338.110.318.480 | 2.973.399.106.506.478 | |
| | | TOTALE... L. | 3.315.338.985.770.169 | |

*Il ragioniere generale:* PONTOLILLO

# COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

**Comunicato di rettifica relativo all'estratto delle deliberazioni del comune di Monte Porzio Catone (prov. di Roma), adottate il 18 e il 21 febbraio 1998, in materia di determinazione delle aliquote dell'I.C.I., per l'anno 1998.**

Nell'estratto delle deliberazioni del comune di Monte Porzio Catone (prov. di Roma), pubblicato alle pagine 216, seconda colonna, e 217 del supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1998, sono apportate le seguenti rettifiche:

Il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comune di Monte Porzio Catone (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:».

Rimane valida la parte pubblicata immediatamente dopo, dalle parole: «"*(Omissis)*" di fissare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili al 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi...», fino alle parole: «... e nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi. (*Omissis*).».

Tutta la parte riportata successivamente, riguardante la deliberazione n. 21 del 21 febbraio 1998, cioè dalle parole: «1. di stabilire ai fini dell'I.C.I. quanto segue: *a*) estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali: ...», sino alle parole: «In caso di accertamento si applica di norma la sanzione minima prevista dalle cennate disposizioni, salvo casi di particolare gravità o di recidività opportunamente motivati nell'atto.», deve intendersi soppressa e non pubblicata, in quanto inviata erroneamente dal comune competente.

**98A6260**

# UNIVERSITÀ DI BARI

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la seconda facoltà di economia - sede di Foggia, dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*seconda facoltà di economia* - sede di Foggia:

economia agraria:

settore scientifico-disciplinare: G01X Economia ed estimo rurale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6261**

# UNIVERSITÀ DI FERRARA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di economia:*

settore scientifico-disciplinare: P02E - Economia degli intermediari finanziari.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6262**

**Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18 della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario per i sottoindicati settori scientifico-disciplinare, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore scientifico-disciplinare: M11B - Psicologia sociale.

*Facoltà di economia:*

settore scientifico-disciplinare: P01A - Economia politica.

*Facoltà di economia:*

settore scientifico-disciplinare: P02A - Economia aziendale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6263**

# UNIVERSITÀ DI SALERNO

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze della formazione:*

Settore M07C.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra università dovranno dichiarare nella domanda: la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso la facoltà di appartenenza con l'attuale qualifica nonché il settore scientifico disciplinare di inquadramento.

**98A6264**

## UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata università sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore scientifico-disciplinare: M03B (Storia del cristianesimo e delle chiese).

*Facoltà di ingegneria:*

settore scientifico-disciplinare: K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);

settore scientifico-disciplinare: I27X (Ingegneria economico-gestionale);

settore scientifico-disciplinare: I10X (Tecnologie e sistemi di lavorazione).

*Facoltà di giurisprudenza:*

settore scientifico-disciplinare: N01X (Diritto privato).

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

settore scientifico-disciplinare: E05A (Biochimica).

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione a.l. in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

**98A6289**

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore scientifico-disciplinare: L14A (Storia dei paesi islamici);

settore scientifico-disciplinare: L11A (Linguistica italiana);

settore scientifico-disciplinare: L09A (Glottologia e linguistica)

*Facoltà di ingegneria:*

settore scientifico-disciplinare: B01A (Fisica generale).

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione a.l. in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

**98A6290**

### Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art, 3, diciottesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, sesto comma, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è vacante un posto di ricercatore unversitario, per il settore scientifico-disciplinare N08X (Diritto costituzionale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata», via Orazio Raimondo, s.n.c., 00173 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette domande gli interessati dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al ricercatore chiamato.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art, 3, diciottesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, sesto comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è vacante un posto di ricercatore unversitario, per il settore scientifico-disciplinare A01B (Algebra) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata», via Orazio Raimondo, s.n.c., 00173 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette domande gli interessati dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al ricercatore chiamato.

**98A6291**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 6 4 0 9 8 *

L. 1.500